

Wind Acquisition Holdings Finance S.A., Società Anonima.

Sede legale: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 109.823.
statuti

Nell'anno duemilacinque, addì 29 luglio.

Davanti a Me, Maître Léonie Grethen, notaio, residente in Rambrouch, in sostituzione di Maître Blanche Moutrier, notaio, residente a Esch-sur-Alzette

Sono comparsi:

(i) CCT CORPORATE NOMINEES LIMITED, società regolamentata dalle leggi irlandesi, con sede legale in Custom House Plaza, Block 6, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland, iscritta presso il Registro delle Imprese di Dublino, al numero 385.161, che agisce nella veste di Fiduciaria di WIND ACQUISITION HOLDINGS FINANCE S.A. CHARITABLE TRUST, un trust¹ regolamentato dalle leggi irlandesi,

rappresentata da Maître Marc Meyers, procuratore, residente in Lussemburgo in forza di procura conferita il 26 luglio 2005; e

(ii) Weather PikCo S.p.A, società regolamentata dalle leggi italiane, con sede legale a Palazzo Odescalchi, Piazza SS. Apostoli, 80, 00187 Roma, Italia,

rappresentata da Maître Marc Meyers, procuratore, residente in Lussemburgo in forza di procura conferita il 26 luglio 2005.

Le procure sopra citate, sottoscritte da tutti i componenti nonché da me sottoscritto notaio, resteranno allegate al presente atto per la registrazione.

Le parti componenti, agendo in virtù dei poteri ad esse conferiti, hanno redatto il seguente atto costitutivo (l' "Atto Costitutivo") di una società che hanno dichiarato di aver insieme organizzato:

Capitolo I. - Forma giuridica, Denominazione, Sede legale, Oggetto sociale, Durata

Art. 1. Forma giuridica, Denominazione. Viene qui costituita, tra i sottoscrittori e tutti coloro che potranno d'ora in avanti diventare titolari delle azioni, una società (la "Società") in forma di società anonima regolamentata dalle leggi del Granducato del Lussemburgo e dal presente atto costitutivo (l' "Atto Costitutivo").

La società sarà corrente con la denominazione WIND ACQUISITION HOLDINGS FINANCE S.A.

Art. 2. Sede legale. La Società avrà la sede legale nella Città di Lussemburgo.

La sede legale potrà essere trasferita in qualsiasi altro luogo della Città di Lussemburgo per mezzo di delibera del Consiglio di Amministrazione.

Filiali o altri uffici potranno essere costituiti nel Granducato del Lussemburgo oppure all'estero per mezzo di delibera del Consiglio di Amministrazione.

Qualora, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, si verificano oppure siano imminenti eventi straordinari di natura politica, economica o sociale che possano interferire con le normali attività della Società presso la sua sede legale, con la facilità delle comunicazioni con tale sede oppure tra tale sede e persone all'estero, la sede legale potrà essere trasferita temporaneamente all'estero, sino alla completa cessazione di tali circostanze anomale. Tali misure temporanee non avranno effetto alcuno sulla nazionalità della Società

che, nonostante il temporaneo trasferimento della propria sede legale, resterà una società regolamentata dalle leggi del Granducato del Lussemburgo. Tali misure temporanee saranno assunte e notificate a tutte le parti interessate da uno degli organi o individui ai quali è affidata la gestione ordinaria della Società.

Art. 3. Oggetto sociale. La Società ha come oggetto sociale: (i) l'assunzione di prestiti o l'emissione di obbligazioni o titoli di credito di altro genere (con o senza garanzie) e la concessione in finanziamento delle somme ricavate da tali prestiti o obbligazioni ad una società designata, o alle altre società appartenenti al medesimo gruppo, ed alle loro subentranti o aventi causa, e la concessione di garanzie su tali prestiti e (ii) l'esecuzione di tutto quanto sarà ritenuto inerente o utile alle iniziative sopra citate.

Art. 4. Durata. La Società viene costituita per una durata illimitata.

Essa potrà essere sciolta per unanime decisione degli azionisti.

Capitolo II. - Azioni di capitale

Art. 5. Capitale Sottoscritto. Il capitale sottoscritto della Società viene stabilito pari ad Euro trentunmila (EUR 31.000.-), diviso in seimiladuecento (6.200) azioni del valore nominale di cinque Euro (EUR 5.-) per ciascuna azione.

Il capitale sottoscritto della Società potrà essere aumentato o diminuito per decisione dell'Assemblea Generale degli Azionisti partecipanti al voto con un quorum analogo a quello richiesto per le modifiche del presente Atto.

Art. 6. Azioni. Le azioni avranno la forma di azioni registrate.

Un libro soci sarà tenuto presso la sede legale a disposizione di ogni azionista. Il libro conterrà le esatte generalità di ciascun azionista e l'indicazione del numero delle azioni possedute, l'indicazione dei pagamenti effettuati sulle azioni nonché le date ed i trasferimenti di azioni.

Ciascun azionista notificherà alla Società per raccomandata A.R. il proprio indirizzo e relative variazioni. La Società avrà il diritto di fare assegnamento sull'ultimo indirizzo in tal modo comunicato.

La proprietà delle azioni registrate risulterà dalle trascrizioni nel libro soci.

I trasferimenti di azioni saranno effettuati con una dichiarazione di trasferimento annotata nel libro soci, datata e sottoscritta dal cedente e dal cessionario o dai rispettivi rappresentanti. I trasferimenti di azioni potranno essere compiuti anche in conformità alle norme sul trasferimento dei diritti indicate nell'articolo 1690 del codice civile del Lussemburgo. Inoltre, la Società potrà accettare di inserire nel libro soci qualsiasi trasferimento al quale si sia fatto riferimento in qualsiasi corrispondenza od altro documento che mostri il consenso del cedente e del cessionario.

Fermo restando quanto precede e fatte salve disposizioni contrarie contenute nel presente Atto Costitutivo, gli azionisti della Società non potranno vendere, trasferire, cedere in pegno, gravare o disporre diversamente di tutte o di una parte delle azioni della Società in loro possesso senza il preventivo consenso scritto della Società; tale consenso non verrà concesso nella misura in cui la Società stabilirà che tali vendite, trasferimenti, cessioni in pegno o altre disposizioni potrebbero dar luogo ad un caso di inadempienza, nell'ambito di qualsiasi facilitazione, atto, strumento o contratto o accordo in conformità del quale qualsiasi somma in linea capitale presa in prestito debba essere restituita dalla Società. La Società non accetterà di inserire nel libro soci presunte vendite, trasferimenti, cessioni in pegno, gravami o altre disposizioni di azioni eseguite senza il preventivo consenso scritto della Società medesima, e la proprietà di tali azioni non risulterà dal libro.

I certificati che rifletteranno l'iscrizione a libro soci saranno consegnati agli azionisti.

Le azioni potranno essere mantenute in amministrazione fiduciaria da uno o più azionisti.

Art. 7. Incremento e Riduzione del Capitale. Il capitale della Società potrà essere aumentato o diminuito in una (1) o più volte con delibera degli azionisti partecipanti al voto con il quorum e le regole sulla maggioranza stabilite dal presente Atto costitutivo oppure, secondo il caso, dalla legge per qualsiasi modifica al presente Atto.

Le nuove azioni potranno essere emesse (per mezzo di sottoscrizione con apporto in denaro o in natura) soltanto in favore degli attuali azionisti e soltanto in proporzione alla quota di capitale che sarà posseduta a quel tempo da ciascun azionista. Qualsiasi riduzione del capitale sociale dovrà essere eseguita in proporzione alla parte di capitale che sarà posseduta a quel tempo dagli azionisti.

Art. 8. Acquisizione di azioni proprie. La Società potrà acquistare azioni proprie. La società potrà acquistare le azioni proprie soltanto dagli azionisti esistenti in proporzione alla quota di capitale che tali azionisti possiederanno a quel tempo.

L'acquisizione ed il possesso delle azioni proprie saranno conformi alle condizioni e limiti stabiliti dalla legge.

Capitolo III. - Consiglio di Amministrazione, Collegio sindacale

Art. 9. Consiglio di Amministrazione. La Società sarà retta da un consiglio di amministrazione (il "Consiglio di Amministrazione") composto da almeno tre (3) membri non necessariamente azionisti (gli "Amministratori").

Gli Amministratori saranno eletti dall'assemblea degli azionisti, che stabilirà il loro numero, per un periodo non superiore a sei (6) anni, ed essi rimarranno in carica sino all'elezione dei loro successori. Essi saranno rieleggibili, tuttavia potranno essere rimossi in qualsiasi momento, con o senza giusta causa, per mezzo di una risoluzione dall'assemblea degli azionisti.

Nel caso di una carica vacante nel Consiglio di Amministrazione, i restanti Amministratori potranno riunirsi per eleggere con la maggioranza dei voti un amministratore che occupi tale carica vacante sino alla successiva assemblea degli azionisti.

Art. 10. Riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione nominerà un presidente tra i propri membri (il "Presidente"). Potrà inoltre nominare un segretario, che non sia necessariamente un amministratore e che sarà responsabile della tenuta dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee degli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà a seguito di convocazione per iscritto dell'assemblea da parte del Presidente. Una riunione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata qualora due (2) qualsiasi Amministratori ne facciano richiesta.

Il Presidente presiederà tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee degli azionisti, e nel caso di sua assenza il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un altro Amministratore mentre l'assemblea generale degli azionisti potrà nominare un'altra persona come presidente pro-tempore per mezzo di voto a maggioranza dei presenti o rappresentati in tale assemblea.

Tranne che nei casi di urgenza o con il preventivo consenso di tutti gli aventi diritto a partecipare, sarà dato preavviso scritto di almeno ventiquattro (24) ore delle riunioni del consiglio. Tale preavviso dovrà specificare l'ora ed il luogo della riunione come pure l'ordine del giorno e la natura degli affari da trattare.

Sarà possibile rinunciare all'avviso per mezzo di consenso scritto ricevuto con fax o telegramma da ciascun Amministratore. Non è richiesto alcun avviso separato per le riunioni che si terranno in ore e luoghi specificati in un programma in precedenza adottato da delibera del Consiglio di Amministrazione.

Ciascuna riunione del Consiglio sarà tenuta in Lussemburgo o in qualsiasi altro luogo che il Consiglio di Amministrazione potrà di volta in volta stabilire.

Qualsiasi Amministratore potrà esercitare le proprie funzioni nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione conferendo delega per iscritto, a mezzo fax o telegramma ad un altro Amministratore.

Costituirà numero legale la presenza o la rappresentanza della maggioranza degli Amministratori.

Le decisioni verranno prese con la maggioranza dei voti degli Amministratori presenti o rappresentati a tali riunioni.

Uno (1) o più Amministratori potranno partecipare ad una riunione per mezzo di una teleconferenza, videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione simile, rendendo in tal modo possibile ai diversi partecipanti di comunicare simultaneamente tra di loro. Tale partecipazione sarà ritenuta equivalente ad una presenza fisica alla riunione.

Una decisione scritta, firmata da tutti gli Amministratori, sarà ritenuta appropriata e valida come se fosse stata adottata in una riunione del Consiglio di Amministrazione regolarmente convocata e tenuta. Tale decisione potrà essere esibita in un singolo documento oppure in diversi documenti separati che abbiano lo stesso contenuto e ciascuno di essi sarà sottoscritto da uno (1) o più Amministratori.

Art. 11. Verbali delle Riunioni del Consiglio di Amministrazione. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno firmati dal presidente. Tutte le deleghe saranno allegate ai verbali.

Copie o estratti di tali verbali che potranno essere prodotte nelle procedure giudiziali o di altro genere saranno firmate dal Presidente o da due (2) membri qualunque del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12. Poteri del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri (tranne quei poteri che sono espressamente riservati per legge all'assemblea generale degli azionisti) per compiere tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Tutti i poteri non espressamente riservati per legge all'assemblea generale degli azionisti sono di competenza del consiglio di Amministrazione.

Art. 13. Delega dei Poteri. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare la gestione ordinaria e la rappresentanza della Società, entro i limiti di tale gestione, ad uno (1) o più Amministratori, funzionari, dirigenti o impiegati o altre persone che potrebbero non essere necessariamente essere gli azionisti, oppure conferire speciali poteri o procure, o affidare determinate funzioni permanenti o temporanee a persone o agenti scelti dallo stesso.

La delega della gestione ordinaria ad un membro del Consiglio di Amministrazione è soggetta ad autorizzazione preventiva dell'assemblea generale degli azionisti.

Art. 14. Conflitto di Interessi. Nessun contratto o altra transazione tra la Società e qualsiasi altra società o impresa sarà condizionato o reso nullo dal fatto che uno (1) o più amministratori o funzionari qualsiasi della Società, ovvero un amministratore, socio, funzionario o impiegato dell'altra società o impresa abbiano un interesse personale in esso. Salvo quanto diversamente previsto più oltre, a nessun Amministratore o funzionario della Società che ricopra il ruolo di amministratore, socio, funzionario o impiegato di qualsiasi società o impresa con la quale la Società stipulerà accordi o diversamente si impegnerà in affari non dovrà, in conseguenza di tale rapporto con l'altra società o impresa, dovrà essere impedito di esaminare e votare o agire su qualsiasi argomento riguardante tale contratto o altri affari.

Nonostante quanto sopra, nel caso che qualsiasi Amministratore o funzionario della Società possa avere interessi personali nelle transazioni della Società, dovrà rendere noti al Consiglio di Amministrazione tali interessi personali e non dovrà prendere in esame o votare su alcuna transazione del genere, e tali transazioni ed interessi di Amministratori o funzionari al riguardo saranno riferiti alla prossima assemblea generale degli azionisti.

La Società rimborserà a qualsiasi Amministratore o funzionario ed ai rispettivi eredi, esecutori testamentari ed amministratori, le spese ragionevolmente sostenute dallo stesso in relazione ad azioni, cause o procedimenti ai quali sia stato associato in conseguenza della carica di amministratore o funzionario rivestita nella Società oppure, su richiesta della Società, in qualsiasi altra impresa della quale la Società sia azionista o creditrice e per la quale egli non abbia diritto ad indennizzo, eccetto che in relazione a questioni per le quali egli sarà definitivamente giudicato responsabile di grave negligenza o cattiva amministrazione in tali azioni, cause o procedimenti; nel caso di una transazione, l'indennizzo sarà corrisposto soltanto in relazione alle questioni rientranti nella transazione, per le quali la Società verrà informata dai propri legali che la persona da indennizzare non aveva violato i propri doveri. Il diritto di indennizzo che precede non escluderà la titolarità di altri diritti.

Art. 15. Rappresentanza della Società. La società sarà impegnata nei confronti di terzi mediante la firma congiunta di due (2) qualsiasi amministratori oppure mediante la firma singola della persona alla quale è stata delegata la gestione ordinaria della Società, entro i limiti di tale gestione, oppure con firma congiunta o singola di quelle persone a tanto delegate dal Consiglio di Amministrazione, tuttavia soltanto nei limiti dei poteri conferiti.

Art. 16. Collegio Sindacale. Il controllo delle operazioni della Società è affidato ad uno o più sindaci, che non saranno necessariamente azionisti.

I sindaci saranno eletti dall'assemblea degli azionisti, che stabilirà il loro numero, per un periodo non superiore ai sei (6) anni, ed essi rimarranno in carica sino all'elezione dei loro successori. Al termine del mandato di sindaci essi saranno rieleggibili, tuttavia potranno essere rimossi in qualsiasi momento, con o senza giusta causa, per mezzo di una risoluzione dall'assemblea degli azionisti.

Capitolo IV. - Assemblea degli azionisti

Art. 17. Poteri dell'Assemblea degli Azionisti. Qualsiasi assemblea degli azionisti della Società regolarmente costituita rappresenta l'intera platea degli azionisti.

Tale assemblea avrà i poteri ad essa conferiti per legge.

Art. 18. Assemblea Generale Annuale. L'assemblea generale annuale si terrà presso la sede legale della Società oppure presso qualsiasi altra sede che sarà specificata nell'avviso di convocazione dell'assemblea il giorno cinque del mese di maggio di ogni anno, alle ore 14.30.

Qualora tale giorno coincida con una festività pubblica, l'assemblea si terrà il primo giorno lavorativo successivo.

Art. 19. Altre Assemblee Generali. Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare altre assemblee generali. Tali assemblee dovranno essere convocate qualora gli azionisti rappresentanti almeno un quinto del capitale sociale ne facciano richiesta.

Le assemblee degli azionisti, inclusa l'assemblea generale annuale, potranno essere tenute all'estero qualora, ad inappellabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, lo richiedano circostanze di forza maggiore.

Art. 20. Procedura, Voto. Gli azionisti si riuniranno previa ricezione di un avviso scritto dell'assemblea dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio sindacale, conforme alle leggi del Lussemburgo. L'avviso inviato agli azionisti in conformità alle leggi dovrà specificare l'ora ed il luogo della riunione come pure l'ordine del giorno e la natura degli affari da trattare.

Qualora tutti gli azionisti siano presenti o rappresentati ad un'apposita assemblea e dichiarino di essere stati informati sugli argomenti all'ordine del giorno, l'assemblea potrà essere tenuta senza preavviso.

Un azionista potrà agire in qualsiasi assemblea degli azionisti attraverso il conferimento per iscritto, a mezzo di fax o telegramma, di apposita delega ad altra persona che non sia necessariamente un azionista.

Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire tutte le altre clausole da osservare per poter partecipare ad un'assemblea degli azionisti.

Eccetto quanto diversamente previsto dalla legge oppure dal presente Atto Costitutivo, le delibere saranno assunte con voto unanime di tutti gli azionisti della Società, senza tener conto del numero di azioni presenti o rappresentate in assemblea.

A ciascuna azione corrisponde un (1) voto.

Copie o estratti dei verbali di assemblea da produrre in giudizio o in procedimenti di altro genere saranno firmate da due (2) membri qualunque del Consiglio di Amministrazione.

Capitolo V. - Esercizio finanziario, Distribuzione degli utili

Art. 21. Esercizio finanziario. L'esercizio finanziario della Società inizia il primo gennaio e termina l'ultimo giorno di dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione preparerà il bilancio annuale in conformità ai requisiti delle leggi e delle prassi contabili del Lussemburgo.

Art. 22. Destinazione degli Utili. Il cinque per cento (5%) degli utili netti annui della Società, sarà destinato alle riserve legali. Tale accantonamento non sarà più obbligatorio non appena l'ammontare di tali riserve avrà raggiunto il dieci per cento (10%) del capitale sociale sottoscritto.

L'assemblea generale degli azionisti determinerà le modalità di utilizzo del residuo utile netto. Essa potrà decidere di accantonare tutta o una parte del residuo a riserva o ad un fondo accantonamenti, per riportarlo a nuovo o per distribuirlo agli azionisti sotto forma di dividendo.

Capitolo VI. - Scioglimento, Liquidazione

Art. 23. Scioglimento, Liquidazione La Società potrà essere sciolta con parere unanime degli azionisti. Nel caso di scioglimento della Società, la liquidazione sarà eseguita da uno o più liquidatori nominati dall'assemblea generale degli azionisti, che definirà i poteri ed i compensi degli stessi.

Capitolo VII. - Leggi applicabili

Art. 24. Leggi applicabili. Tutto quanto non regolamentato dal presente Atto Costitutivo sarà definito in conformità alla Legge 10 agosto 1915 del Lussemburgo sulle società commerciali, e successivi emendamenti.
Bilancio

Io sottoscritto notaio dichiaro che le clausole previste dall'Articolo 26 della legge 10 agosto 1915 sulla società commerciali, e successivi emendamenti, sono state osservate.

Sottoscrizione e versamento

Dopo aver redatto l'Atto Costitutivo della Società, le parti qui conmparenti hanno sottoscritto il numero delle azioni e versato in contanti i seguenti importi:

Azionisti

Capitale Sottoscritto (EURO) Numero di Azioni Importo versato (EURO)

(1) WIND ACQUISITION FINANCE II S.A., Charitable Trust
22,630.- 4,526 22,630.-

(2) Weather PikCo S.p.A
8,370.- 1,674 8,370.-

Totale

31,000.- 6,200 31,000.-

La prova di tali pagamenti è stata consegnata a me sottoscritto notaio, e pertanto dichiaro che le clausole previste dall'Articolo 26 della legge 10 agosto 1915 sulla società commerciali, e successivi emendamenti, sono state osservate.

Spese

Le spese, costi, onorari e gli oneri di qualsivoglia genere che deriveranno alla Società dalla sua costituzione vengono valutati approssimativamente in duemila Euro (EUR 2.000.-).

Disposizioni transitorie

Il primo esercizio finanziario inizierà alla data di costituzione della Società e terminerà l'ultimo giorno del dicembre 2005. La prima assemblea generale annuale si terrà pertanto nell'anno 2006.

Assemblea generale straordinaria

Le parti sopra menzionate, qui regolarmente convenute in rappresentanza dell'intero capitale sottoscritto, hanno proceduto immediatamente a tenere un'assemblea generale straordinaria.

Dopo aver verificato la regolare costituzione dell'assemblea, le parti hanno approvato le seguenti risoluzioni, ciascuna con voto unanime:

1. E' stato stabilito di fissare in tre (3) il numero degli Amministratori e di designare pertanto in qualità di Amministratori sino alla prossima assemblea generale degli azionisti che si terrà nel 2006, i seguenti Signori:

- Mr. Benoît Nasr, dipendente privato, nato a Charleroi (Belgium) il 26 maggio 1975, residente al numero 65 di boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr Pierre Van Halteren, dipendente privato, nato a Uccle (Belgio) il 30 gennaio 1965, residente al numero 65 di boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; e

- Mr Carl Speecke, dirigente d'azienda, nato a Courtrai (Belgio) il 5 marzo 1964, residente al numero 65 di boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. E' stato stabilito di fissare in uno (1) il numero dei sindaci effettivi e di designare pertanto in qualità di sindaco sino alla prossima assemblea generale degli azionisti che si terrà nel 2006, la seguente società:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., società a responsabilità limitata regolamentata dalle leggi del Granducato del Lussemburgo, con sede legale al numero 400 di route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

3. In virtù di quanto previsto dall'Atto Costitutivo e dalle norme societarie, l'assemblea degli azionisti autorizza, con il presente atto, il Consiglio di Amministrazione a delegare la gestione ordinaria e la rappresentanza della Società, nei limiti di tale gestione, ad uno (1) o più membri del Consiglio di Amministrazione.

4. La sede legale sarà stabilita al numero 65 di boulevard Grande-Duchess-Charlotte, L-1331, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Il qui presente atto è stato sottoscritto in Rambrouch, nel giorno menzionato all' inizio del presente documento.

Io sottoscritto notaio, dotato di adeguata conoscenza dell' inglese, qui dichiaro, a richiesta dei comparenti, che il presente atto viene redatto in lingua inglese al quale fa seguito versione in lingua francese; a richiesta dei medesimi comparenti, in caso di divergenza tra il testo inglese e quello francese, prevarrà il testo inglese.

Terminata la lettura ai comparenti, della cui identità, stato civile e residenza io notaio sono certo, il presente atto viene sottoscritto in originale da detti comparenti e da me sottoscritto notaio.

<http://www.etat.lu/memorial/memoria...601.3.2005.html>

Wind Acquisition Holdings Finance S.A., Società Anonima.

Sede legale: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 109.824.

Statuti

Nell'anno duemilacinque, addì 29 luglio.

Davanti a me, Maître Léonie Grethen, notaio, residente in Rambrouch, in sostituzione di Maître Blanche Moutrier, notaio, residente a Esch-sur-Alzette

Sono comparsi:

(i) CCT CORPORATE NOMINEES LIMITED, società regolamentata dalle leggi irlandesi, con sede legale in Custom House Plaza, Block 6, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland, iscritta presso il Registro delle Imprese di Dublino, al numero 385161, che agisce nella veste di Fiduciaria di WIND ACQUISITION HOLDINGS FINANCE II S.A., Charitable Trust², un trust regolamentato dalle leggi irlandesi,

rappresentata da Maître Marc Meyers, procuratore, residente in Lussemburgo in forza di procura conferita il 26 luglio 2005, e

(ii) Weather PikCo S.p.A, società regolamentata dalle leggi italiane, con sede legale a Palazzo Odescalchi, Piazza SS. Apostoli, 80, 00187 Roma, Italia,

rappresentata da Maître Marc Meyers, procuratore, residente in Lussemburgo in forza di procura conferita il 29 luglio 2005.

Le procure sopra citate, sottoscritte da tutti i componenti nonché da me sottoscritto notaio, resteranno allegate al presente atto per la registrazione.

Le parti componenti, agendo in virtù dei poteri ad esse conferiti, hanno redatto il seguente atto costitutivo (l' "Atto Costitutivo") di una società che hanno dichiarato di aver insieme organizzato:

Capitolo I. - Forma giuridica, Denominazione, Sede Legale, Oggetto Sociale, Durata

Art. 1. Forma giuridica, Denominazione. Viene qui costituita, tra i sottoscrittori e tutti coloro che potranno d'ora in avanti diventare titolari delle azioni, una società (la "Società") in forma di società anonima che sarà regolamentata dalle leggi del Granducato di Lussemburgo e dal presente atto costitutivo (l' "Atto Costitutivo").

La società sarà corrente con la denominazione WIND ACQUISITION HOLDINGS FINANCE II S.A.

Art. 2. Sede legale. La Società avrà la propria sede legale nella Città di Lussemburgo.

La sede legale potrà essere trasferita in qualsiasi altro luogo della Città di Lussemburgo per mezzo di delibera del Consiglio di Amministrazione.

Filiali o altri uffici potranno essere costituiti nel Granducato di Lussemburgo oppure all'estero per mezzo di delibera del Consiglio di Amministrazione.

Qualora, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, si verificano oppure siano imminenti eventi straordinari di natura politica, economica o sociale che possano interferire con le normali attività della Società presso la sua sede legale, con la facilità delle comunicazioni con tale sede oppure tra tale sede e persone all'estero, la sede legale potrà essere trasferita temporaneamente all'estero, sino alla completa cessazione di tali circostanze anomale. Tali misure temporanee non avranno effetto alcuno sulla nazionalità della Società che, nonostante il temporaneo trasferimento della propria sede legale, resterà una società regolamentata dalle leggi del Granducato del Lussemburgo. Tali misure temporanee saranno assunte e notificate a tutte le parti interessate da uno degli organi o individui ai quali è affidata la gestione ordinaria della Società.

Art. 3. Oggetto sociale. La Società ha come oggetto sociale: (i) l' assunzione di prestiti o l'emissione di obbligazioni o titoli di credito di altro genere (con o senza garanzie) e la concessione in finanziamento delle somme ricavate da tali prestiti o obbligazioni ad una società designata, o alle altre società appartenenti al medesimo gruppo, ed alle loro subentranti o aventi causa, e la concessione di garanzie su tali prestiti e (ii) l'esecuzione di tutto quanto sarà ritenuto inerente o utile alle iniziative sopra citate.

Art. 4. Durata. La Società viene costituita per una durata illimitata.

Essa potrà essere sciolta per unanime decisione degli azionisti.

Capitolo II. - Azioni di capitale

Art. 5. Capitale Sottoscritto. Il capitale sottoscritto della Società viene stabilito pari ad Euro trentunmila (EUR 31.000.-), diviso in seimiladuecento (6.200) azioni del valore nominale di cinque Euro (EUR 5.-) per ciascuna azione.

Il capitale sottoscritto della Società potrà essere aumentato o diminuito per decisione dell'Assemblea Generale degli Azionisti partecipanti al voto con un quorum analogo a quello richiesto per le modifiche del presente Atto.

Art. 6. Azioni. Le azioni avranno la forma di azioni registrate.

Un libro degli azionisti sarà tenuto presso la sede legale a disposizione di ogni azionista. Il libro conterrà le esatte generalità di ciascun azionista e l'indicazione del numero delle azioni possedute, l'indicazione dei pagamenti effettuati sulle azioni nonché le date ed i trasferimenti di azioni.

Ciascun azionista notificherà alla Società per raccomandata A.R. il proprio indirizzo e relative variazioni. La Società avrà il diritto di fare assegnamento sull'ultimo indirizzo in tal modo comunicato.

La proprietà delle azioni registrate risulterà dalle trascrizioni nel libro degli azionisti.

I trasferimenti di azioni saranno effettuati con una dichiarazione di trasferimento annotata nel libro degli azionisti, datata e sottoscritta dal cedente e dal cessionario o dai rispettivi rappresentanti. I trasferimenti di azioni potranno essere compiuti anche in conformità alle norme sul trasferimento dei diritti indicate nell'articolo 1690 del codice civile del Lussemburgo. Inoltre, la Società potrà accettare di inserire nel libro soci qualsiasi trasferimento al quale si sia fatto riferimento in qualsiasi corrispondenza od altro documento che mostri il consenso del cedente e del cessionario.

Fermo restando quanto precede e fatte salve disposizioni contrarie contenute nel presente Atto Costitutivo, gli azionisti della Società non potranno vendere, trasferire, cedere in pegno, gravare o disporre diversamente di tutte o di una parte delle azioni della Società in loro possesso senza il preventivo consenso scritto della Società; tale consenso non verrà concesso nella misura in cui la Società stabilirà che tali vendite, trasferimenti, cessioni in pegno o altre disposizioni potrebbero dar luogo ad un caso di inadempienza, nell'ambito di qualsiasi facilitazione, atto, strumento o contratto o accordo in conformità del quale qualsiasi somma in linea capitale presa in prestito debba essere restituita dalla Società. La Società non accetterà di inserire nel libro soci presunte vendite, trasferimenti, cessioni in pegno, gravami o altre disposizioni di azioni eseguite senza il preventivo consenso scritto della Società medesima, e la proprietà di tali azioni non risulterà dal libro.

I certificati che rifletteranno l'iscrizione a libro soci saranno consegnati agli azionisti.

Le azioni potranno essere mantenute in amministrazione fiduciaria da uno o più azionisti.

Art. 7. Incremento e Riduzione del Capitale. Il capitale della Società potrà essere aumentato o diminuito in una (1) o più volte con delibera degli azionisti partecipanti al voto con il quorum e le regole sulla maggioranza stabilite dal presente Atto costitutivo oppure, secondo il caso, dalla legge per qualsiasi modifica al presente Atto.

Le nuove azioni potranno essere emesse (per mezzo di sottoscrizione con apporto in denaro o in natura) soltanto in favore degli attuali azionisti e soltanto in proporzione alla quota di capitale che sarà posseduta a quel tempo da ciascun azionista. Qualsiasi riduzione del capitale sociale dovrà essere eseguita in proporzione alla parte di capitale che sarà posseduta a quel tempo dagli azionisti.

Art. 8. Acquisizione di azioni proprie. La Società potrà acquistare azioni proprie. La società potrà acquistare le azioni proprie soltanto dagli azionisti

esistenti in proporzione alla quota di capitale che tali azionisti possiederanno a quel tempo.

L'acquisizione ed il possesso delle azioni proprie saranno conformi alle condizioni e limiti stabiliti dalla legge.

Capitolo III. - Consiglio di Amministrazione, Collegio sindacale

Art. 9. Consiglio di Amministrazione. La Società sarà retta da un consiglio di amministrazione (il "Consiglio di Amministrazione") composto da almeno tre (3) membri non necessariamente azionisti (gli "Amministratori").

Gli Amministratori saranno eletti dall'assemblea degli azionisti, che stabilirà il loro numero, per un periodo non superiore a sei (6) anni, ed essi rimarranno in carica sino all'elezione dei loro successori. Essi saranno rieleggibili, tuttavia potranno essere rimossi in qualsiasi momento, con o senza giusta causa, per mezzo di una risoluzione dall'assemblea degli azionisti.

Nel caso di una carica vacante nel Consiglio di Amministrazione, i restanti Amministratori potranno riunirsi per eleggere con la maggioranza dei voti un amministratore che occupi tale carica vacante sino alla successiva assemblea degli azionisti.

Art. 10. Riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione nominerà un presidente tra i propri membri (il "Presidente"). Potrà inoltre nominare un segretario, che non sia necessariamente un amministratore e che sarà responsabile della tenuta dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee degli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà a seguito di convocazione per iscritto dell'assemblea da parte del Presidente. Una riunione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata qualora due (2) qualsiasi Amministratori ne facciano richiesta.

Il Presidente presiederà tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee degli azionisti, e nel caso di sua assenza il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un altro Amministratore mentre l'assemblea generale degli azionisti potrà nominare un'altra persona come presidente pro-tempore per mezzo di voto a maggioranza dei presenti o rappresentati in tale assemblea.

Tranne che nei casi di urgenza o con il preventivo consenso di tutti gli aventi diritto a partecipare, sarà dato preavviso scritto di almeno ventiquattro (24) ore delle riunioni del consiglio. Tale preavviso dovrà specificare l'ora ed il luogo della riunione come pure l'ordine del giorno e la natura degli affari da trattare.

Sarà possibile rinunciare all'avviso per mezzo di consenso scritto ricevuto con fax o telegramma da ciascun Amministratore. Non è richiesto alcun avviso separato per le riunioni che si terranno in ore e luoghi specificati in un programma in precedenza adottato da delibera del Consiglio di Amministrazione.

Ciascuna riunione del Consiglio sarà tenuta in Lussemburgo o in qualsiasi altro luogo che il Consiglio di Amministrazione potrà di volta in volta stabilire.

Qualsiasi Amministratore potrà esercitare le proprie funzioni nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione conferendo delega per iscritto, a mezzo fax o telegramma ad un altro Amministratore.

Costituirà numero legale la presenza o la rappresentanza della maggioranza degli Amministratori.

Le decisioni verranno prese con la maggioranza dei voti degli Amministratori presenti o rappresentati a tali riunioni.

Uno (1) o più Amministratori potranno partecipare ad una riunione per mezzo di una teleconferenza, videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione simile, rendendo in tal modo possibile ai diversi partecipanti di comunicare simultaneamente tra di loro. Tale partecipazione sarà ritenuta equivalente ad una presenza fisica alla riunione.

Una decisione scritta, firmata da tutti gli Amministratori, sarà ritenuta appropriata e valida come se fosse stata adottata in una riunione del Consiglio di Amministrazione regolarmente convocata e tenuta. Tale decisione potrà essere esibita in un singolo documento oppure in diversi documenti separati che abbiano lo stesso contenuto e ciascuno di essi sarà sottoscritto da uno (1) o più Amministratori.

Art. 11. Verbali delle Riunioni del Consiglio di Amministrazione. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno firmati dal presidente. Tutte le deleghe saranno allegate ai verbali.

Copie o estratti di tali verbali che potranno essere prodotte nelle procedure giudiziali o di altro genere saranno firmate dal Presidente o da due (2) membri qualunque del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12. Poteri del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri (tranne quei poteri che sono espressamente riservati per legge all'assemblea generale degli azionisti) per compiere tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Tutti i poteri non espressamente riservati per legge all'assemblea generale degli azionisti sono di competenza del consiglio di Amministrazione.

Art. 13. Delega dei Poteri. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare la gestione ordinaria e la rappresentanza della Società, entro i limiti di tale gestione, ad uno (1) o più Amministratori, funzionari, dirigenti o impiegati o altre persone che potrebbero non essere necessariamente essere gli azionisti, oppure conferire speciali poteri o procure, o affidare determinate funzioni permanenti o temporanee a persone o agenti scelti dallo stesso.

La delega della gestione ordinaria ad un membro del Consiglio di Amministrazione è soggetta ad autorizzazione preventiva dell'assemblea generale degli azionisti.

Art. 14. Conflitto di Interessi. Nessun contratto o altra transazione tra la Società e qualsiasi altra società o impresa sarà condizionato o reso nullo dal fatto che uno (1) o più Amministratori o funzionari qualsiasi della Società, ovvero un amministratore, socio, funzionario o impiegato dell'altra società o impresa abbiano un interesse personale in esso. Salvo quanto diversamente previsto più oltre, a nessun Amministratore o funzionario della Società che ricopra il ruolo di amministratore, socio, funzionario o impiegato di qualsiasi società o impresa con la quale la Società stipulerà accordi o diversamente si impegnerà in affari dovrà, in conseguenza di tale rapporto con l'altra società o impresa, essere impedito di esaminare e votare o agire su qualsiasi argomento riguardante tale contratto o altri affari.

Nonostante quanto sopra, nel caso che qualsiasi Amministratore o funzionario della Società possa avere interessi personali nelle transazioni della Società, dovrà rendere noti al Consiglio di Amministrazione tali interessi personali e non dovrà prendere in esame o votare su alcuna transazione del genere, e tali transazioni ed interessi di Amministratori o funzionari al riguardo saranno riferiti alla prossima assemblea generale degli azionisti.

La Società rimborserà a qualsiasi Amministratore o funzionario ed ai rispettivi eredi, esecutori testamentari ed amministratori, le spese ragionevolmente sostenute dallo stesso in relazione ad azioni, cause o procedimenti ai quali sia stato associato in conseguenza della carica di amministratore o funzionario attualmente o in passato rivestita nella Società oppure, su richiesta della

Società, in qualsiasi altra impresa della quale la Società sia azionista o creditrice e per la quale egli non abbia diritto ad indennizzo, eccetto che in relazione a questioni per le quali egli sarà definitivamente giudicato responsabile di grave negligenza o cattiva amministrazione in tali azioni, cause o procedimenti; nel caso di una transazione, l'indennizzo sarà corrisposto soltanto in relazione alle questioni rientranti nella transazione, per le quali la Società verrà informata dai propri legali che la persona da indennizzare non aveva violato i propri doveri. Il diritto di indennizzo che precede non escluderà la titolarità di altri diritti.

Art. 15. Rappresentanza della Società. La società sarà impegnata nei confronti di terzi mediante la firma congiunta di due (2) qualsiasi amministratori oppure mediante la firma singola della persona alla quale è stata delegata la gestione ordinaria della Società, entro i limiti di tale gestione, oppure con firma congiunta o singola di quelle persone a tanto delegate dal Consiglio di Amministrazione, tuttavia soltanto nei limiti dei poteri conferiti.

Art. 16. Collegio Sindacale. Il controllo delle operazioni della Società è affidato ad uno o più sindaci, che non saranno necessariamente azionisti.

I sindaci saranno eletti dall'assemblea degli azionisti, che stabilirà il loro numero, per un periodo non superiore ai sei (6) anni, ed essi rimarranno in carica sino all'elezione dei loro successori. Al termine del mandato di sindaci essi saranno rieleggibili, tuttavia potranno essere rimossi in qualsiasi momento, con o senza giusta causa, per mezzo di una risoluzione dall'assemblea degli azionisti.

Capitolo IV. - Assemblea degli azionisti

Art. 17. Poteri dell'Assemblea degli Azionisti. Qualsiasi assemblea degli azionisti della Società regolarmente costituita rappresenta l'intera platea degli azionisti.

Tale assemblea avrà i poteri ad essa conferiti per legge.

Art. 18. Assemblea Generale Annuale. L'assemblea generale annuale si terrà presso la sede legale della Società oppure presso qualsiasi altra sede che sarà specificata nell'avviso di convocazione dell'assemblea il giorno cinque del mese di maggio di ogni anno, alle ore 14.30.

Qualora tale giorno coincida con una festività pubblica, l'assemblea si terrà il primo giorno lavorativo successivo.

Art. 19. Altre Assemblee Generali. Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare altre assemblee generali. Tali assemblee dovranno essere convocate qualora gli azionisti rappresentanti almeno un quinto del capitale sociale ne facciano richiesta.

Le assemblee degli azionisti, inclusa l'assemblea generale annuale, potranno essere tenute all'estero qualora, ad inappellabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, lo richiedano circostanze di forza maggiore.

Art. 20. Procedura, Voto. Gli azionisti si riuniranno previa ricezione di un avviso scritto dell'assemblea dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio sindacale, conforme alle leggi del Lussemburgo. L'avviso inviato agli azionisti in conformità alle leggi dovrà specificare l'ora ed il luogo della riunione come pure l'ordine del giorno e la natura degli affari da trattare.

Qualora tutti gli azionisti siano presenti o rappresentati ad un'apposita assemblea e dichiarino di essere stati informati sugli argomenti all'ordine del giorno, l'assemblea potrà essere tenuta senza preavviso.

Un azionista potrà agire in qualsiasi assemblea degli azionisti attraverso il conferimento per iscritto, a mezzo di fax o telegramma, di apposita delega ad un' altra persona che non sia necessariamente un azionista.

Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire tutte le altre condizioni da osservare per poter partecipare ad un'assemblea degli azionisti.

Eccetto quanto diversamente previsto dalla legge oppure dal presente Atto Costitutivo, le delibere saranno assunte con voto unanime di tutti gli azionisti della Società, senza tener conto del numero di azioni presenti o rappresentate in assemblea.

A ciascuna azione corrisponde un (1) voto.

Copie o estratti dei verbali di assemblea da produrre in giudizio o in procedimenti di altro genere saranno firmate da due (2) membri qualunque del Consiglio di Amministrazione.

Capitolo V. - Esercizio finanziario, Distribuzione degli utili

Art. 21. Esercizio finanziario. L'esercizio finanziario della Società inizia il primo gennaio e termina l'ultimo giorno di dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione preparerà il bilancio annuale in conformità ai requisiti delle leggi e delle procedure contabili del Lussemburgo.

Art. 22. Destinazione degli Utili. Il cinque per cento (5%) degli utili netti annui della Società sarà destinato alle riserve legali. Tale accantonamento non sarà più obbligatorio non appena l'ammontare di tali riserve avrà raggiunto il dieci per cento (10%) del capitale sociale sottoscritto.

L'assemblea generale degli azionisti determinerà le modalità di utilizzo del residuo utile netto. Essa potrà decidere di accantonare tutta o una parte del residuo a riserva o ad un fondo accantonamenti, per riportarlo a nuovo o per distribuirlo agli azionisti sotto forma di dividendo.

Capitolo VI. - Scioglimento, Liquidazione

Art. 23. Scioglimento, Liquidazione La Società potrà essere sciolta con parere unanime degli azionisti. Nel caso di scioglimento della Società, la liquidazione sarà eseguita da uno o più liquidatori nominati dall'assemblea generale degli azionisti, che definirà i poteri ed i compensi degli stessi.

Capitolo VII. - Leggi applicabili

Art. 24. Leggi applicabili. Tutto quanto non regolamentato dal presente Atto Costitutivo sarà definito in conformità alla Legge 10 agosto 1915 del Lussemburgo sulle società commerciali, e successivi emendamenti.

Bilancio

Io sottoscritto notaio dichiaro che le clausole previste dall'Articolo 26 della legge 10 agosto 1915 sulla società commerciali, e successivi emendamenti, sono state osservate.

Sottoscrizione e versamento

Dopo aver redatto l'Atto Costitutivo della Società, le parti qui conparenti hanno sottoscritto il numero delle azioni e versato in contanti i seguenti importi:

Azionisti

Sottoscritto Numero Importo versato
capitale (EURO) di azioni (EURO)

(1) WIND ACQUISITION FINANCE II S.A., Charitable Trust
22,630.- 4,526 22,630.-

(2) WEATHER PikCo S.p.A.

8,370.- 1,674 8,370.-

Totale

31,000.- 6,200 31,000.-

La prova di tali pagamenti è stata consegnata a me sottoscritto notaio, e pertanto dichiaro che le clausole previste dall'Articolo 26 della legge 10 agosto 1915 sulla società commerciali, e successivi emendamenti, sono state osservate.

Spese

Le spese, costi, onorari e gli oneri di qualsivoglia genere che deriveranno alla Società dalla sua costituzione vengono valutati approssimativamente in duemila Euro (EUR 2.000.-).

Disposizioni transitorie

Il primo esercizio finanziario inizierà alla data di costituzione della Società e terminerà l'ultimo giorno del dicembre 2005. La prima assemblea generale annuale si terrà pertanto nell'anno 2006.

Assemblea generale straordinaria

Le parti sopra menzionate, qui regolarmente convenute in rappresentanza dell'intero capitale sottoscritto, hanno proceduto immediatamente a tenere un'assemblea generale straordinaria.

Dopo aver verificato la regolare costituzione dell'assemblea, le parti hanno approvato le seguenti risoluzioni, ciascuna con voto unanime:

1. E' stato stabilito di fissare in tre (3) il numero degli Amministratori e di designare in qualità di Amministratori sino alla prossima assemblea generale degli azionisti che si terrà nel 2006, i seguenti Signori:

- Benoît Nasr, dipendente privato, nato a Charleroi (Belgium) il 26 maggio 1975, residente al numero 65 di boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr Pierre Van Halteren, dipendente privato, nato a Uccle (Belgio) il 30 gennaio 1965, residente al numero 65 di boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; e

- Mr Carl Speecke, dirigente d'azienda, nato a Courtrai (Belgio) il 5 marzo 1964, residente al numero 65 di boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. E' stato stabilito di fissare in uno (1) il numero dei sindaci effettivi e di designare pertanto in qualità di sindaco sino alla prossima assemblea generale degli azionisti che si terrà nel 2006, la seguente società:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., società a responsabilità limitata regolamentata dalle leggi del Granducato del Lussemburgo, con sede legale al numero 400 di route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

3. In virtù di quanto previsto dall'Atto Costitutivo e dalle norme societarie, l'assemblea degli azionisti autorizza, con il presente atto, il Consiglio di Amministrazione a delegare la gestione ordinaria e la rappresentanza della Società, nei limiti di tale gestione, ad uno (1) o più membri del Consiglio di Amministrazione.

4. La sede legale sarà stabilita al numero 65 di boulevard Grande-Duchess-Charlotte, L-1331, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Il qui presente atto è stato sottoscritto in Rambrouch, nel giorno menzionato all' inizio del presente documento.

Io sottoscritto notaio, dotato di adeguata conoscenza dell' inglese, qui dichiaro, a richiesta dei comparenti, che il presente atto viene redatto in lingua inglese al quale fa seguito versione in lingua francese; a richiesta dei medesimi comparenti, in caso di divergenza tra il testo inglese e quello francese, prevarrà il testo inglese.

Terminata la lettura ai comparenti, della cui identità, stato civile e residenza io notaio sono certo, il presente atto viene sottoscritto in originale da detti comparenti e da me sottoscritto notaio.

<http://www.etat.lu/memorial/memoria...606.3.2005.html>

Wind Acquisition Finance S.A., Société Anonyme.

Sede legale: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 109.825.

Statuti

Nell'anno duemilacinque, addì 29 luglio.

Davanti a me, Maître Léonie Grethen, notaio, residente in Rambrouch, in sostituzione di Maître Blanche Moutrier, notaio, residente a Esch-sur-Alzette

Sono comparsi:

(i) CCT CORPORATE NOMINEES LIMITED, società regolamentata dalle leggi irlandesi, con sede legale in Custom House Plaza, Block 6, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland, iscritta presso il Registro delle Imprese di Dublino, al numero 385161, che agisce nella veste di Fiduciaria di WIND ACQUISITION HOLDINGS FINANCE S.A., Charitable Trust, un trust regolamentato dalle leggi irlandesi,

rappresentata da Maître Marc Meyers, procuratore, residente in Lussemburgo in forza di procura conferita il 26 luglio 2005.

e

(ii) WEATHER BidCo S.p.A, a company governed by the laws of Italy, with its registered office at Palazzo Odescalchi, Piazza SS. Apostoli, 80, 00187 Roma, Italia,

rappresentata da Maître Marc Meyers, procuratore, residente in Lussemburgo in forza di procura conferita il 29 luglio 2005.

Le procure sopra citate, sottoscritte da tutti i comparenti nonché da me sottoscritto notaio, resteranno allegate al presente atto per la registrazione.

Le parti comparenti, agendo in virtù dei poteri ad esse conferiti, hanno redatto il seguente atto costitutivo (l' "Atto Costitutivo") di una società che hanno dichiarato di aver insieme organizzato:

Capitolo I. - Forma giuridica, Denominazione, Sede Legale, Oggetto Sociale, Durata

Art. 1. Forma giuridica, Denominazione. Viene qui costituita, tra i sottoscrittori e tutti coloro che potranno d'ora in avanti diventare titolari delle azioni, una società (la "Società") in forma di società anonima regolamentata dalle leggi del Granducato del Lussemburgo e dal presente atto costitutivo (l' "Atto Costitutivo").

La società sarà corrente con la denominazione WIND ACQUISITION FINANCE S.A.

Art. 2. Sede legale. La Società avrà la propria sede legale nella Città di Lussemburgo.

La sede legale potrà essere trasferita in qualsiasi altro luogo della Città di Lussemburgo per mezzo di delibera del Consiglio di Amministrazione.

Filiali o altri uffici potranno essere costituiti nel Granducato di Lussemburgo oppure all'estero per mezzo di delibera del Consiglio di Amministrazione.

Qualora, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, si verificano oppure siano imminenti eventi straordinari di natura politica, economica o sociale che possano interferire con le normali attività della Società presso la sua sede legale, con la facilità delle comunicazioni con tale sede oppure tra tale sede e persone all'estero, la sede legale potrà essere trasferita temporaneamente all'estero, sino alla completa cessazione di tali circostanze anomale. Tali misure temporanee non avranno effetto alcuno sulla nazionalità della Società che, nonostante il temporaneo trasferimento della propria sede legale, resterà una società regolamentata dalle leggi del Granducato del Lussemburgo. Tali misure temporanee saranno assunte e notificate a tutte le parti interessate da uno degli organi o individui ai quali è affidata la gestione ordinaria della Società.

Art. 3. Oggetto sociale. La Società ha come oggetto sociale: (i) l'assunzione di prestiti o l'emissione di obbligazioni o titoli di credito di altro genere (con o senza garanzie) e la concessione in finanziamento delle somme ricavate da tali prestiti o obbligazioni ad una società designata, o alle altre società appartenenti al medesimo gruppo, ed alle loro subentranti o aventi causa, e la concessione di garanzie su tali prestiti e (ii) l'esecuzione di tutto quanto sarà ritenuto inerente o utile alle iniziative sopra citate.

Art. 4. Durata. La Società viene costituita per una durata illimitata.

Essa potrà essere sciolta per unanime decisione degli azionisti.
Capitolo II. - Azioni di capitale

Art. 5. Capitale Sottoscritto. Il capitale deliberato della Società viene stabilito pari ad Euro trentunmila (EUR 31.000.-), diviso in seimiladuecento (6.200) azioni del valore nominale di cinque Euro (EUR 5.-) per ciascuna azione.

Il capitale sottoscritto della Società potrà essere aumentato o diminuito per decisione dell'Assemblea Generale degli Azionisti partecipanti al voto con un quorum analogo a quello richiesto per le modifiche del presente Atto.

Art. 6. Azioni. Le azioni avranno la forma di azioni registrate.

Un libro degli azionisti sarà tenuto presso la sede legale a disposizione di ogni azionista. Il libro conterrà le esatte generalità di ciascun azionista e l'indicazione del numero delle azioni possedute, l'indicazione dei pagamenti effettuati sulle azioni nonché le date ed i trasferimenti di azioni.

Ciascun azionista notificherà alla Società per raccomandata A.R. il proprio indirizzo e relative variazioni. La Società avrà il diritto di fare assegnamento sull'ultimo indirizzo in tal modo comunicato.

La proprietà delle azioni registrate risulterà dalle trascrizioni nel libro degli azionisti.

I trasferimenti di azioni saranno effettuati con una dichiarazione di trasferimento annotata nel libro degli azionisti, datata e sottoscritta dal cedente e dal cessionario o dai rispettivi rappresentanti. I trasferimenti di azioni potranno essere compiuti anche in conformità alle norme sul trasferimento dei diritti indicate nell'articolo 1690 del codice civile del Lussemburgo.

Inoltre, la Società potrà accettare di inserire nel libro soci qualsiasi trasferimento al quale si sia fatto riferimento in qualsiasi corrispondenza od altro documento che mostri il consenso del cedente e del cessionario.

Fermo restando quanto precede e fatte salve disposizioni contrarie contenute nel presente Atto Costitutivo, gli azionisti della Società non potranno vendere, trasferire, cedere in pegno, gravare o disporre diversamente di tutte o di una parte delle azioni della Società in loro possesso senza il preventivo consenso scritto della Società; tale consenso non verrà concesso nella misura in cui la Società stabilirà che tali vendite, trasferimenti, cessioni in pegno o altre disposizioni potrebbero dar luogo ad un caso di inadempienza, nell'ambito di qualsiasi facilitazione, atto, strumento o contratto o accordo in conformità del quale qualsiasi somma in linea capitale presa in prestito debba essere restituita dalla Società. La Società non accetterà di inserire nel libro soci presunte vendite, trasferimenti, cessioni in pegno, gravami o altre disposizioni di azioni eseguite senza il preventivo consenso scritto della Società medesima, e la proprietà di tali azioni non risulterà dal libro.

I certificati che rifletteranno l'iscrizione a libro soci saranno consegnati agli azionisti.

Le azioni potranno essere mantenute in amministrazione fiduciaria da uno o più azionisti.

Art. 7. Incremento e Riduzione del Capitale. Il capitale della Società potrà essere aumentato o diminuito in una (1) o più volte con delibera degli azionisti partecipanti al voto con il quorum e le regole sulla maggioranza stabilite dal presente Atto costitutivo oppure, secondo il caso, dalla legge per qualsiasi modifica al presente Atto.

Le nuove azioni potranno essere emesse (per mezzo di sottoscrizione con apporto in denaro o in natura) soltanto in favore degli attuali azionisti e soltanto in proporzione alla quota di capitale che sarà posseduta a quel tempo da ciascun azionista. Qualsiasi riduzione del capitale sociale dovrà essere eseguita in proporzione alla parte di capitale che sarà posseduta a quel tempo dagli azionisti.

Art. 8. Acquisizione di azioni proprie. La Società potrà acquistare azioni proprie. La società potrà acquistare le azioni proprie soltanto dagli azionisti esistenti in proporzione alla quota di capitale che tali azionisti possiederanno a quel tempo.

L'acquisizione ed il possesso delle azioni proprie saranno conformi alle condizioni e limiti stabiliti dalla legge.

Capitolo III. - Consiglio di Amministrazione, Collegio sindacale

Art. 9. Consiglio di Amministrazione. La Società sarà retta da un consiglio di amministrazione (il "Consiglio di Amministrazione") composto da almeno tre (3) membri non necessariamente azionisti (gli "Amministratori").

Gli Amministratori saranno eletti dall'assemblea degli azionisti, che stabilirà il loro numero, per un periodo non superiore a sei (6) anni, ed essi rimarranno in carica sino all'elezione dei loro successori. Essi saranno rieleggibili, tuttavia potranno essere rimossi in qualsiasi momento, con o senza giusta causa, per mezzo di una risoluzione dall'assemblea degli azionisti.

Nel caso di una carica vacante nel Consiglio di Amministrazione, i restanti Amministratori potranno riunirsi per eleggere con la maggioranza dei voti un amministratore che occupi tale carica vacante sino alla successiva assemblea degli azionisti.

Art. 10. Riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione nominerà un presidente tra i propri membri (il "Presidente").

Potrà inoltre nominare un segretario, che non sia necessariamente un amministratore e che sarà responsabile della tenuta dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee degli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà a seguito di convocazione per iscritto dell'assemblea da parte del Presidente. Una riunione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata qualora due (2) qualsiasi Amministratori ne facciano richiesta.

Il Presidente presiederà tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee degli azionisti, e nel caso di sua assenza il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un altro Amministratore mentre l'assemblea generale degli azionisti potrà nominare un'altra persona come presidente pro-tempore per mezzo di voto a maggioranza dei presenti o rappresentati in tale assemblea.

Tranne che nei casi di urgenza o con il preventivo consenso di tutti gli aventi diritto a partecipare, sarà dato preavviso scritto di almeno ventiquattro (24) ore delle riunioni del consiglio. Tale preavviso dovrà specificare l'ora ed il luogo della riunione come pure l'ordine del giorno e la natura degli affari da trattare.

Sarà possibile rinunciare all'avviso per mezzo di consenso scritto ricevuto con fax o telegramma da ciascun Amministratore. Non è richiesto alcun avviso separato per le riunioni che si terranno in ore e luoghi specificati in un programma in precedenza adottato da delibera del Consiglio di Amministrazione.

Ciascuna riunione del Consiglio sarà tenuta in Lussemburgo o in qualsiasi altro luogo che il Consiglio di Amministrazione potrà di volta in volta stabilire.

Qualsiasi Amministratore potrà esercitare le proprie funzioni nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione conferendo delega per iscritto, a mezzo fax o telegramma ad un altro Amministratore.

Costituirà numero legale la presenza o la rappresentanza della maggioranza degli Amministratori.

Le decisioni verranno prese con la maggioranza dei voti degli Amministratori presenti o rappresentati a tali riunioni.

Uno (1) o più Amministratori potranno partecipare ad una riunione per mezzo di una teleconferenza, videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione simile, rendendo in tal modo possibile ai diversi partecipanti di comunicare simultaneamente tra di loro. Tale partecipazione sarà ritenuta equivalente ad una presenza fisica alla riunione.

Una decisione scritta, firmata da tutti gli Amministratori, sarà ritenuta appropriata e valida come se fosse stata adottata in una riunione del Consiglio di Amministrazione regolarmente convocata e tenuta. Tale decisione potrà essere esibita in un singolo documento oppure in diversi documenti separati che abbiano lo stesso contenuto e ciascuno di essi sarà sottoscritto da uno (1) o più Amministratori.

Art. 11. Verbali delle Riunioni del Consiglio di Amministrazione. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno firmati dal presidente. Tutte le deleghe saranno allegate ai verbali.

Copie o estratti di tali verbali che potranno essere prodotte nelle procedure giudiziali o di altro genere saranno firmate dal Presidente o da due (2) membri qualunque del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12. Poteri del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri (tranne quei poteri che sono

espressamente riservati per legge all'assemblea generale degli azionisti) per compiere tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Tutti i poteri non espressamente riservati per legge all'assemblea generale degli azionisti sono di competenza del consiglio di Amministrazione.

Art. 13. Delega dei Poteri. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare la gestione ordinaria e la rappresentanza della Società, entro i limiti di tale gestione, ad uno (1) o più Amministratori, funzionari, dirigenti o impiegati o altre persone che potrebbero non essere necessariamente essere gli azionisti, oppure conferire speciali poteri o procure, o affidare determinate funzioni permanenti o temporanee a persone o agenti scelti dallo stesso.

La delega della gestione ordinaria ad un membro del Consiglio di Amministrazione è soggetta ad autorizzazione preventiva dell'assemblea generale degli azionisti.

Art. 14. Conflitto di Interessi. Nessun contratto o altra transazione tra la Società e qualsiasi altra società o impresa sarà condizionato o reso nullo dal fatto che uno (1) o più Amministratori o funzionari qualsiasi della Società, ovvero un amministratore, socio, funzionario o impiegato dell'altra società o impresa abbiano un interesse personale in esso. Salvo quanto diversamente previsto più oltre, a nessun Amministratore o funzionario della Società che ricopra il ruolo di amministratore, socio, funzionario o impiegato di qualsiasi società o impresa con la quale la Società stipulerà accordi o diversamente si impegnerà in affari dovrà, in conseguenza di tale rapporto con l'altra società o impresa, essere impedito di esaminare e votare o agire su qualsiasi argomento riguardante tale contratto o altri affari.

Nonostante quanto sopra, nel caso che qualsiasi Amministratore o funzionario della Società possa avere interessi personali nelle transazioni della Società, dovrà rendere noti al Consiglio di Amministrazione tali interessi personali e non dovrà prendere in esame o votare su alcuna transazione del genere, e tali transazioni ed interessi di Amministratori o funzionari al riguardo saranno riferiti alla prossima assemblea generale degli azionisti.

La Società rimborserà a qualsiasi Amministratore o funzionario ed ai rispettivi eredi, esecutori testamentari ed amministratori, le spese ragionevolmente sostenute dallo stesso in relazione ad azioni, cause o procedimenti ai quali sia stato associato in conseguenza della carica di amministratore o funzionario rivestita nella Società oppure, su richiesta della Società, in qualsiasi altra impresa della quale la Società sia azionista o creditrice e per la quale egli non abbia diritto ad indennizzo, eccetto che in relazione a questioni per le quali egli sarà definitivamente giudicato responsabile di grave negligenza o cattiva amministrazione in tali azioni, cause o procedimenti; nel caso di una transazione, l'indennizzo sarà corrisposto soltanto in relazione alle questioni rientranti nella transazione, per le quali la Società verrà informata dai propri legali che la persona da indennizzare non aveva violato i propri doveri. Il diritto di indennizzo che precede non escluderà la titolarità di altri diritti.

Art. 15. Rappresentanza della Società. La società sarà impegnata nei confronti di terzi mediante la firma congiunta di due (2) qualsiasi amministratori oppure mediante la firma singola della persona alla quale è stata delegata la gestione ordinaria della Società, entro i limiti di tale gestione, oppure con firma congiunta o singola di quelle persone a tanto delegate dal Consiglio di Amministrazione, tuttavia soltanto nei limiti dei poteri conferiti.

Art. 16. Collegio Sindacale. Il controllo delle operazioni della Società è affidato ad uno o più sindaci, che non saranno necessariamente azionisti.

I sindaci saranno eletti dall'assemblea degli azionisti, che stabilirà il loro numero, per un periodo non superiore ai sei (6) anni, ed essi rimarranno in carica sino all'elezione dei loro successori. Al termine del mandato di sindaci essi saranno rieleggibili, tuttavia potranno essere rimossi in qualsiasi

momento, con o senza giusta causa, per mezzo di una risoluzione dall'assemblea degli azionisti.

Capitolo IV. - Assemblea degli azionisti

Art. 17. Poteri dell' Assemblea degli Azionisti. Qualsiasi assemblea degli azionisti della Società regolarmente costituita rappresenta l'intera platea degli azionisti.

Tale assemblea avrà i poteri ad essa conferiti per legge.

Art. 18. Assemblea Generale Annuale. L'assemblea generale annuale si terrà presso la sede legale della Società oppure presso qualsiasi altra sede che sarà specificata nell'avviso di convocazione dell'assemblea il giorno cinque del mese di maggio di ogni anno, alle ore 14.30.

Qualora tale giorno coincida con una festività pubblica, l'assemblea si terrà il primo giorno lavorativo successivo.

Art. 19. Altre Assemblee Generali. Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare altre assemblee generali. Tali assemblee dovranno essere convocate qualora gli azionisti rappresentanti almeno un quinto del capitale sociale ne facciano richiesta.

Le assemblee degli azionisti, inclusa l'assemblea generale annuale, potranno essere tenute all'estero qualora, ad inappellabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, lo richiedano circostanze di forza maggiore.

Art. 20. Procedura, Voto. Gli azionisti si riuniranno previa ricezione di un avviso scritto dell' assemblea dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio sindacale, conforme alle leggi del Lussemburgo. L' avviso inviato agli azionisti in conformità alle leggi dovrà specificare l'ora ed il luogo della riunione come pure l'ordine del giorno e la natura degli affari da trattare.

Qualora tutti gli azionisti siano presenti o rappresentati ad un' apposita assemblea e dichiarino di essere stati informati sugli argomenti all'ordine del giorno, l'assemblea potrà essere tenuta senza preavviso.

Un azionista potrà agire in qualsiasi assemblea degli azionisti attraverso il conferimento per iscritto, a mezzo di fax o telegramma, di apposita delega ad un' altra persona che non sia necessariamente un azionista.

Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire tutte le altre condizioni da osservare per poter partecipare ad un'assemblea degli azionisti.

Eccetto quanto diversamente previsto dalla legge oppure dal presente Atto Costitutivo, le delibere saranno assunte con voto unanime di tutti gli azionisti della Società, senza tener conto del numero di azioni presenti o rappresentate in assemblea.

A ciascuna azione corrisponde un (1) voto.

Copie o estratti dei verbali di assemblea da produrre in giudizio o in procedimenti di altro genere saranno firmate da due (2) membri qualunque del Consiglio di Amministrazione.

Capitolo V. - Esercizio finanziario, Distribuzione degli utili

Art. 21. Esercizio finanziario. L'esercizio finanziario della Società inizia il primo gennaio e termina l'ultimo giorno di dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione preparerà il bilancio annuale in conformità ai requisiti delle leggi e delle procedure contabili del Lussemburgo.

Art. 22. Destinazione degli Utili. Il cinque per cento (5%) degli utili netti annui della Società sarà destinato alle riserve legali. Tale accantonamento non

sarà più obbligatorio non appena l'ammontare di tali riserve avrà raggiunto il dieci per cento (10%) del capitale sociale sottoscritto.

L'assemblea generale degli azionisti determinerà le modalità di utilizzo del residuo utile netto. Essa potrà decidere di accantonare tutta o una parte del residuo a riserva o ad un fondo accantonamenti, per riportarlo a nuovo o per distribuirlo agli azionisti sotto forma di dividendo.

Capitolo VI. - Scioglimento, Liquidazione

Art. 23. Scioglimento, Liquidazione La Società potrà essere sciolta con parere unanime degli azionisti. Nel caso di scioglimento della Società, la liquidazione sarà eseguita da uno o più liquidatori nominati dall'assemblea generale degli azionisti, che definirà i poteri ed i compensi degli stessi.

Capitolo VII. - Leggi applicabili

Art. 24. Leggi applicabili. Tutto quanto non regolamentato dal presente Atto Costitutivo sarà definito in conformità alla Legge 10 agosto 1915 del Lussemburgo sulle società commerciali, e successivi emendamenti.

Bilancio

Io sottoscritto notaio dichiaro che le clausole previste dall'Articolo 26 della legge 10 agosto 1915 sulla società commerciali, e successivi emendamenti, sono state osservate.

Sottoscrizione e versamento

Dopo aver redatto l'Atto Costitutivo della Società, le parti qui conparenti hanno sottoscritto il numero delle azioni e versato in contanti i seguenti importi:

Azionisti

Sottoscritto Numero Importo versato
capitale (EURO) di azioni (EURO)

(1) WIND ACQUISITION FINANCE S.A., Charitable Trust
22,630.- 4,526 22,630.-

(2) WEATHER BidCo S.p.A
8,370.- 1,674 8,370.-

Totale
31,000.- 6,200 31,000.-

La prova di tali pagamenti è stata consegnata a me sottoscritto notaio, e pertanto dichiaro che le clausole previste dall'Articolo 26 della legge 10 agosto 1915 sulla società commerciali, e successivi emendamenti, sono state osservate.

Spese

Le spese, costi, onorari e gli oneri di qualsivoglia genere che deriveranno alla Società dalla sua costituzione vengono valutati approssimativamente in duemila Euro (EUR 2.000.-).

Disposizioni transitorie

Il primo esercizio finanziario inizierà alla data di costituzione della Società e terminerà l'ultimo giorno del dicembre 2005. La prima assemblea generale annuale si terrà pertanto nell'anno 2006.

Assemblea generale straordinaria

Le parti sopra menzionate, qui regolarmente convenute in rappresentanza dell'intero capitale sottoscritto, hanno proceduto immediatamente a tenere un'assemblea generale straordinaria.

Dopo aver verificato la regolare costituzione dell'assemblea, le parti hanno approvato le seguenti risoluzioni, ciascuna con voto unanime:

1. E' stato stabilito di fissare in tre (3) il numero degli Amministratori e di designare in qualità di Amministratori sino alla prossima assemblea generale degli azionisti che si terrà nel 2006, i seguenti Signori:

- Benoît Nasr, dipendente privato, nato a Charleroi (Belgium) il 26 maggio 1975, residente al numero 65 di boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr Pierre Van Halteren, dipendente privato, nato a Uccle (Belgio) il 30 gennaio 1965, residente al numero 65 di boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; e

- Mr Carl Speecke, dirigente d'azienda, nato a Courtrai (Belgio) il 5 marzo 1964, residente al numero 65 di boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. E' stato stabilito di fissare in uno (1) il numero dei sindaci effettivi e di designare pertanto in qualità di sindaco sino alla prossima assemblea generale degli azionisti che si terrà nel 2006, la seguente società:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., società a responsabilità limitata regolamentata dalle leggi del Granducato del Lussemburgo, con sede legale al numero 400 di route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

3. In virtù di quanto previsto dall'Atto Costitutivo e dalle norme societarie, l'assemblea degli azionisti autorizza, con il presente atto, il Consiglio di Amministrazione a delegare la gestione ordinaria e la rappresentanza della Società, nei limiti di tale gestione, ad uno (1) o più membri del Consiglio di Amministrazione.

4. La sede legale sarà stabilita al numero 65 di boulevard Grande-Duchesse-Charlotte, L-1331, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Il qui presente atto è stato sottoscritto in Rambrouch, nel giorno menzionato all' inizio del presente documento.

Io sottoscritto notaio, dotato di adeguata conoscenza dell' inglese, qui dichiaro, a richiesta dei comparenti, che il presente atto viene redatto in lingua inglese al quale fa seguito versione in lingua francese; a richiesta dei medesimi comparenti, in caso di divergenza tra il testo inglese e quello francese, prevarrà il testo inglese.

Terminata la lettura ai comparenti, della cui identità, stato civile e residenza io notaio sono certo, il presente atto viene sottoscritto in originale da detti comparenti e da me sottoscritto notaio.

<http://www.etat.lu/memorial/memoria...608.3.2005.html>

Wind Acquisition Finance II S.A., Société Anonyme.

Sede legale: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 109.826.
statuti

Nell'anno duemilacinque, addì 29 luglio.

Davanti a me, Maître Léonie Grethen, notaio, residente in Rambrouch, in sostituzione di Maître Blanche Moutrier, notaio, residente a Esch-sur-Alzette

Sono comparsi:

(i) CCT CORPORATE NOMINEES LIMITED, società regolamentata dalle leggi dell'Irlanda, con sede legale in Custom House Plaza, Block 6, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland, iscritta presso il Registro delle Imprese di Dublino, al numero 385.161, che agisce nella veste di Fiduciaria di WIND ACQUISITION HOLDINGS FINANCE II S.A. Charitable Trust, un trust regolamentato dalle leggi irlandesi,

rappresentata da Maître Marc Meyers, procuratore, residente in Lussemburgo in forza di procura conferita il 26 luglio 2005; e

(ii) WEATHER BidCo S.p.A, una società regolamentata dalle leggi italiane, con sede legale a Palazzo Odescalchi, Piazza SS. Apostoli, 80, 00187 Roma, Italia,

rappresentata da Maître Marc Meyers, procuratore, residente in Lussemburgo in forza di procura conferita il 29 luglio 2005.

Le procure sopra citate, sottoscritte da tutti i componenti nonché da me sottoscritto notaio, resteranno allegate al presente atto per la registrazione.

Le parti componenti, agendo in virtù dei poteri ad esse conferiti, hanno redatto il seguente atto costitutivo (l' "Atto Costitutivo") di una società che hanno dichiarato di aver insieme organizzato:

Capitolo I. - Forma giuridica, Denominazione, Sede Legale, Oggetto Sociale, Durata

Art. 1. Forma giuridica, Denominazione. Viene qui costituita, tra i sottoscrittori e tutti coloro che potranno d'ora in avanti diventare titolari delle azioni, una società (la "Società") in forma di società anonima regolamentata dalle leggi del Granducato del Lussemburgo e dal presente atto costitutivo (l' "Atto Costitutivo").

La società sarà corrente con la denominazione WIND ACQUISITION FINANCE II S.A.

Art. 2. Sede legale. La Società avrà la propria sede legale nella Città di Lussemburgo.

La sede legale potrà essere trasferita in qualsiasi altro luogo della Città di Lussemburgo per mezzo di delibera del Consiglio di Amministrazione.

Filiali o altri uffici potranno essere costituiti nel Granducato di Lussemburgo oppure all'estero per mezzo di delibera del Consiglio di Amministrazione.

Qualora, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, si verificano oppure siano imminenti eventi straordinari di natura politica, economica o sociale che possano interferire con le normali attività della Società presso la sua sede legale, con la facilità delle comunicazioni con tale sede oppure tra tale sede e persone all'estero, la sede legale potrà essere trasferita temporaneamente all'estero, sino alla completa cessazione di tali circostanze anomale. Tali misure temporanee non avranno effetto alcuno sulla nazionalità della Società che, nonostante il temporaneo trasferimento della propria sede legale, resterà una società regolamentata dalle leggi del Granducato del Lussemburgo. Tali misure temporanee saranno assunte e notificate a tutte le parti interessate da uno degli organi o individui ai quali è affidata la gestione ordinaria della Società.

Art. 3. Oggetto sociale. La Società ha come oggetto sociale: (i) l' assunzione di prestiti o l'emissione di obbligazioni o titoli di credito di altro genere (con o senza garanzie) e la concessione in finanziamento delle somme ricavate da tali prestiti o obbligazioni ad una società designata, o alle altre società appartenenti al medesimo gruppo, ed alle loro subentranti o aventi causa, e la

concessione di garanzie su tali prestiti e (ii) l'esecuzione di tutto quanto sarà ritenuto inerente o utile alle iniziative sopra citate.

Art. 4. Durata. La Società viene costituita per una durata illimitata.

Essa potrà essere sciolta per unanime decisione degli azionisti.

Capitolo II. - Azioni di capitale

Art. 5. Capitale Sottoscritto. Il capitale deliberato della Società viene stabilito pari ad Euro trentumila (EUR 31.000.-), diviso in seimiladuecento (6.200) azioni del valore nominale di cinque Euro (EUR 5.-) per ciascuna azione.

Il capitale sottoscritto della Società potrà essere aumentato o diminuito per decisione dell'Assemblea Generale degli Azionisti partecipanti al voto con un quorum analogo a quello richiesto per le modifiche del presente Atto.

Art. 6. Azioni. Le azioni avranno la forma di azioni registrate.

Un libro degli azionisti sarà tenuto presso la sede legale a disposizione di ogni azionista. Il libro conterrà le esatte generalità di ciascun azionista e l'indicazione del numero delle azioni possedute, l'indicazione dei pagamenti effettuati sulle azioni nonché le date ed i trasferimenti di azioni.

Ciascun azionista notificherà alla Società per raccomandata A.R. il proprio indirizzo e relative variazioni. La Società avrà il diritto di fare assegnamento sull'ultimo indirizzo in tal modo comunicato.

La proprietà delle azioni registrate risulterà dalle trascrizioni nel libro degli azionisti.

I trasferimenti di azioni saranno effettuati con una dichiarazione di trasferimento annotata nel libro degli azionisti, datata e sottoscritta dal cedente e dal cessionario o dai rispettivi rappresentanti. I trasferimenti di azioni potranno essere compiuti anche in conformità alle norme sul trasferimento dei diritti indicate nell'articolo 1690 del codice civile del Lussemburgo. Inoltre, la Società potrà accettare di inserire nel libro soci qualsiasi trasferimento al quale si sia fatto riferimento in qualsiasi corrispondenza od altro documento che mostri il consenso del cedente e del cessionario.

Fermo restando quanto precede e fatte salve disposizioni contrarie contenute nel presente Atto Costitutivo, gli azionisti della Società non potranno vendere, trasferire, cedere in pegno, gravare o disporre diversamente di tutte o di una parte delle azioni della Società in loro possesso senza il preventivo consenso scritto della Società; tale consenso non verrà concesso nella misura in cui la Società stabilirà che tali vendite, trasferimenti, cessioni in pegno o altre disposizioni potrebbero dar luogo ad un caso di inadempienza, nell'ambito di qualsiasi facilitazione, atto, strumento o contratto o accordo in conformità del quale qualsiasi somma in linea capitale presa in prestito debba essere restituita dalla Società. La Società non accetterà di inserire nel libro soci presunte vendite, trasferimenti, cessioni in pegno, gravami o altre disposizioni di azioni eseguite senza il preventivo consenso scritto della Società medesima, e la proprietà di tali azioni non risulterà dal libro.

I certificati che rifletteranno l'iscrizione a libro soci saranno consegnati agli azionisti.

Le azioni potranno essere mantenute in amministrazione fiduciaria da uno o più azionisti.

Art. 7. Incremento e Riduzione del Capitale. Il capitale della Società potrà essere aumentato o diminuito in una (1) o più volte con delibera degli azionisti partecipanti al voto con il quorum e le regole sulla maggioranza stabilite dal

presente Atto costitutivo oppure, secondo il caso, dalla legge per qualsiasi modifica al presente Atto.

Le nuove azioni potranno essere emesse (per mezzo di sottoscrizione con apporto in denaro o in natura) soltanto in favore degli attuali azionisti e soltanto in proporzione alla quota di capitale che sarà posseduta a quel tempo da ciascun azionista. Qualsiasi riduzione del capitale sociale dovrà essere eseguita in proporzione alla parte di capitale che sarà posseduta a quel tempo dagli azionisti.

Art. 8. Acquisizione di azioni proprie. La Società potrà acquistare azioni proprie. La società potrà acquistare le azioni proprie soltanto dagli azionisti esistenti in proporzione alla quota di capitale che tali azionisti possiederanno a quel tempo.

L'acquisizione ed il possesso delle azioni proprie saranno conformi alle condizioni e limiti stabiliti dalla legge.

Capitolo III. - Consiglio di Amministrazione, Collegio sindacale

Art. 9. Consiglio di Amministrazione. La Società sarà retta da un consiglio di amministrazione (il "Consiglio di Amministrazione") composto da almeno tre (3) membri non necessariamente azionisti (gli "Amministratori").

Gli Amministratori saranno eletti dall'assemblea degli azionisti, che stabilirà il loro numero, per un periodo non superiore a sei (6) anni, ed essi rimarranno in carica sino all'elezione dei loro successori. Essi saranno rieleggibili, tuttavia potranno essere rimossi in qualsiasi momento, con o senza giusta causa, per mezzo di una risoluzione dall'assemblea degli azionisti.

Nel caso di una carica vacante nel Consiglio di Amministrazione, i restanti Amministratori potranno riunirsi per eleggere con la maggioranza dei voti un amministratore che occupi tale carica vacante sino alla successiva assemblea degli azionisti.

Art. 10. Riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione nominerà un presidente tra i propri membri (il "Presidente"). Potrà inoltre nominare un segretario, che non sia necessariamente un amministratore e che sarà responsabile della tenuta dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee degli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà a seguito di convocazione per iscritto dell'assemblea da parte del Presidente. Una riunione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata qualora due (2) qualsiasi Amministratori ne facciano richiesta.

Il Presidente presiederà tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee degli azionisti, e nel caso di sua assenza il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un altro Amministratore mentre l'assemblea generale degli azionisti potrà nominare un'altra persona come presidente pro-tempore per mezzo di voto a maggioranza dei presenti o rappresentati in tale assemblea.

Tranne che nei casi di urgenza o con il preventivo consenso di tutti gli aventi diritto a partecipare, sarà dato preavviso scritto di almeno ventiquattro (24) ore delle riunioni del consiglio. Tale preavviso dovrà specificare l'ora ed il luogo della riunione come pure l'ordine del giorno e la natura degli affari da trattare.

Sarà possibile rinunciare all'avviso per mezzo di consenso scritto ricevuto con fax o telegramma da ciascun Amministratore. Non è richiesto alcun avviso separato per le riunioni che si terranno in ore e luoghi specificati in un programma in precedenza adottato da delibera del Consiglio di Amministrazione.

Ciascuna riunione del Consiglio sarà tenuta in Lussemburgo o in qualsiasi altro luogo che il Consiglio di Amministrazione potrà di volta in volta stabilire.

Qualsiasi Amministratore potrà esercitare le proprie funzioni nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione conferendo delega per iscritto, a mezzo fax o telegramma ad un altro Amministratore.

Costituirà numero legale la presenza o la rappresentanza della maggioranza degli Amministratori.

Le decisioni verranno prese con la maggioranza dei voti degli Amministratori presenti o rappresentati a tali riunioni.

Uno (1) o più Amministratori potranno partecipare ad una riunione per mezzo di una teleconferenza, videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione simile, rendendo in tal modo possibile ai diversi partecipanti di comunicare simultaneamente tra di loro. Tale partecipazione sarà ritenuta equivalente ad una presenza fisica alla riunione.

Una decisione scritta, firmata da tutti gli Amministratori, sarà ritenuta appropriata e valida come se fosse stata adottata in una riunione del Consiglio di Amministrazione regolarmente convocata e tenuta. Tale decisione potrà essere esibita in un singolo documento oppure in diversi documenti separati che abbiano lo stesso contenuto e ciascuno di essi sarà sottoscritto da uno (1) o più Amministratori.

Art. 11. Verbali delle Riunioni del Consiglio di Amministrazione. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno firmati dal presidente. Tutte le deleghe saranno allegate ai verbali.

Copie o estratti di tali verbali che potranno essere prodotte nelle procedure giudiziali o di altro genere saranno firmate dal Presidente o da due (2) membri qualunque del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12. Poteri del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri (tranne quei poteri che sono espressamente riservati per legge all'assemblea generale degli azionisti) per compiere tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Tutti i poteri non espressamente riservati per legge all'assemblea generale degli azionisti sono di competenza del consiglio di Amministrazione.

Art. 13. Delega dei Poteri. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare la gestione ordinaria e la rappresentanza della Società, entro i limiti di tale gestione, ad uno (1) o più Amministratori, funzionari, dirigenti o impiegati o altre persone che potrebbero non essere necessariamente essere gli azionisti, oppure conferire speciali poteri o procure, o affidare determinate funzioni permanenti o temporanee a persone o agenti scelti dallo stesso.

La delega della gestione ordinaria ad un membro del Consiglio di Amministrazione è soggetta ad autorizzazione preventiva dell'assemblea generale degli azionisti.

Art. 14. Conflitto di Interessi. Nessun contratto o altra transazione tra la Società e qualsiasi altra società o impresa sarà condizionato o reso nullo dal fatto che uno (1) o più Amministratori o funzionari qualsiasi della Società, ovvero un amministratore, socio, funzionario o impiegato dell'altra società o impresa abbiano un interesse personale in esso. Salvo quanto diversamente previsto più oltre, a nessun Amministratore o funzionario della Società che ricopra il ruolo di amministratore, socio, funzionario o impiegato di qualsiasi società o impresa con la quale la Società stipulerà accordi o diversamente si impegnerà in affari dovrà, in conseguenza di tale rapporto con l'altra società o impresa, essere impedito di esaminare e votare o agire su qualsiasi argomento riguardante tale contratto o altri affari.

Nonostante quanto sopra, nel caso che qualsiasi Amministratore o funzionario della Società possa avere interessi personali nelle transazioni della Società, dovrà rendere noti al Consiglio di Amministrazione tali interessi personali e non dovrà prendere in esame o votare su alcuna transazione del genere, e tali transazioni ed interessi di Amministratori o funzionari al riguardo saranno riferiti alla prossima assemblea generale degli azionisti.

La Società rimborserà a qualsiasi Amministratore o funzionario ed ai rispettivi eredi, esecutori testamentari ed amministratori, le spese ragionevolmente sostenute dallo stesso in relazione ad azioni, cause o procedimenti ai quali sia stato associato in conseguenza della carica di amministratore o funzionario rivestita nella Società oppure, su richiesta della Società, in qualsiasi altra impresa della quale la Società sia azionista o creditrice e per la quale egli non abbia diritto ad indennizzo, eccetto che in relazione a questioni per le quali egli sarà definitivamente giudicato responsabile di grave negligenza o cattiva amministrazione in tali azioni, cause o procedimenti; nel caso di una transazione, l'indennizzo sarà corrisposto soltanto in relazione alle questioni rientranti nella transazione, per le quali la Società verrà informata dai propri legali che la persona da indennizzare non aveva violato i propri doveri. Il diritto di indennizzo che precede non escluderà la titolarità di altri diritti.

Art. 15. Rappresentanza della Società. La società sarà impegnata nei confronti di terzi mediante la firma congiunta di due (2) qualsiasi amministratori oppure mediante la firma singola della persona alla quale è stata delegata la gestione ordinaria della Società, entro i limiti di tale gestione, oppure con firma congiunta o singola di quelle persone a tanto delegate dal Consiglio di Amministrazione, tuttavia soltanto nei limiti dei poteri conferiti.

Art. 16. Collegio sindacale. Il controllo delle operazioni della Società è affidato ad uno o più sindaci, che non saranno necessariamente azionisti.

I sindaci saranno eletti dall'assemblea degli azionisti, che stabilirà il loro numero, per un periodo non superiore ai sei (6) anni, ed essi rimarranno in carica sino all'elezione dei loro successori. Al termine del mandato di sindaci essi saranno rieleggibili, tuttavia potranno essere rimossi in qualsiasi momento, con o senza giusta causa, per mezzo di una risoluzione dall'assemblea degli azionisti.

Capitolo IV. - Assemblea degli azionisti

Art. 17. Poteri dell'Assemblea degli Azionisti. Qualsiasi assemblea degli azionisti della Società regolarmente costituita rappresenta l'intera platea degli azionisti.

Tale assemblea avrà i poteri ad essa conferiti per legge.

Art. 18. Assemblea Generale Annuale. L'assemblea generale annuale si terrà presso la sede legale della Società oppure presso qualsiasi altra sede che sarà specificata nell'avviso di convocazione dell'assemblea il giorno cinque del mese di maggio di ogni anno, alle ore 14.30.

Qualora tale giorno coincida con una festività pubblica, l'assemblea si terrà il primo giorno lavorativo successivo.

Art. 19. Altre Assemblee Generali. Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare altre assemblee generali. Tali assemblee dovranno essere convocate qualora gli azionisti rappresentanti almeno un quinto del capitale sociale ne facciano richiesta.

Le assemblee degli azionisti, inclusa l'assemblea generale annuale, potranno essere tenute all'estero qualora, ad inappellabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, lo richiedano circostanze di forza maggiore.

Art. 20. Procedura, Voto. Gli azionisti si riuniranno previa ricezione di un avviso scritto dell' assemblea dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio sindacale, conforme alle leggi del Lussemburgo. L' avviso inviato agli azionisti in conformità alle leggi dovrà specificare l'ora ed il luogo della riunione come pure l'ordine del giorno e la natura degli affari da trattare.

Qualora tutti gli azionisti siano presenti o rappresentati ad un' apposita assemblea e dichiarino di essere stati informati sugli argomenti all'ordine del giorno, l'assemblea potrà essere tenuta senza preavviso.

Un azionista potrà agire in qualsiasi assemblea degli azionisti attraverso il conferimento per iscritto, a mezzo di fax o telegramma, di apposita delega ad un' altra persona che non sia necessariamente un azionista.

Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire tutte le altre condizioni da osservare per poter partecipare ad un'assemblea degli azionisti.

Eccetto quanto diversamente previsto dalla legge oppure dal presente Atto Costitutivo, le delibere saranno assunte con voto unanime di tutti gli azionisti della Società, senza tener conto del numero di azioni presenti o rappresentate in assemblea.

A ciascuna azione corrisponde un (1) voto.

Copie o estratti dei verbali di assemblea da produrre in giudizio o in procedimenti di altro genere saranno firmate da due (2) membri qualunque del Consiglio di Amministrazione.

Capitolo V. - Esercizio finanziario, Distribuzione degli utili

Art. 21. Esercizio finanziario. L'esercizio finanziario della Società inizia il primo gennaio e termina l'ultimo giorno di dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione preparerà il bilancio annuale in conformità ai requisiti delle leggi e delle procedure contabili del Lussemburgo.

Art. 22. Destinazione degli Utili. Il cinque per cento (5%) degli utili netti annui della Società sarà destinato alle riserve legali. Tale accantonamento non sarà più obbligatorio non appena l'ammontare di tali riserve avrà raggiunto il dieci per cento (10%) del capitale sociale sottoscritto.

L'assemblea generale degli azionisti determinerà le modalità di utilizzo del residuo utile netto. Essa potrà decidere di accantonare tutta o una parte del residuo a riserva o ad un fondo accantonamenti, per riportarlo a nuovo o per distribuirlo agli azionisti sotto forma di dividendo.

Capitolo VI. - Scioglimento, Liquidazione

Art. 23. Scioglimento, Liquidazione La Società potrà essere sciolta con parere unanime degli azionisti. Nel caso di scioglimento della Società, la liquidazione sarà eseguita da uno o più liquidatori nominati dall'assemblea generale degli azionisti, che definirà i poteri ed i compensi degli stessi.

Capitolo VII. - Leggi applicabili

Art. 24. Leggi applicabili. Tutto quanto non regolamentato dal presente Atto Costitutivo sarà definito in conformità alla Legge 10 agosto 1915 del Lussemburgo sulle società commerciali, e successivi emendamenti.

Bilancio

Io sottoscritto notaio dichiaro che le clausole previste dall'Articolo 26 della legge 10 agosto 1915 sulla società commerciali, e successivi emendamenti, sono state osservate.

Sottoscrizione e versamento

Dopo aver redatto l'Atto Costitutivo della Società, le parti qui conmparenti hanno sottoscritto il numero delle azioni e versato in contanti i seguenti importi:

Azionisti

Capitale Sottoscritto (EURO) Numero di Azioni Importo versato (EURO)

(1) WIND ACQUISITION FINANCE II S.A., Charitable Trust
22,630.- 4,526 22,630.-

(2) WEATHER BidCo S.p.A
8,370.- 1,674 8,370.-

Totale

31,000.- 6,200 31,000.-

La prova di tali pagamenti è stata consegnata a me sottoscritto notaio, e pertanto dichiaro che le clausole previste dall'Articolo 26 della legge 10 agosto 1915 sulla società commerciali, e successivi emendamenti, sono state osservate.

Spese

Le spese, costi, onorari e gli oneri di qualsivoglia genere che deriveranno alla Società dalla sua costituzione vengono valutati approssimativamente in duemila Euro (EUR 2.000.-).

Disposizioni transitorie

Il primo esercizio finanziario inizierà alla data di costituzione della Società e terminerà l'ultimo giorno del dicembre 2005. La prima assemblea generale annuale si terrà pertanto nell'anno 2006.

Assemblea generale straordinaria

Le parti sopra menzionate, qui regolarmente convenute in rappresentanza dell'intero capitale sottoscritto, hanno proceduto immediatamente a tenere un'assemblea generale straordinaria.

Dopo aver verificato la regolare costituzione dell'assemblea, le parti hanno approvato le seguenti risoluzioni, ciascuna con voto unanime:

1. E' stato stabilito di fissare in tre (3) il numero degli Amministratori e di designare in qualità di Amministratori sino alla prossima assemblea generale degli azionisti che si terrà nel 2006, i seguenti Signori:

- Mr. Benoît Nasr, privato dipendente, nato a Charleroi (Belgium) il 26 maggio 1975, residente al numero 65 di boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr Pierre Van Halteren, dipendente privato, nato a Uccle (Belgio) il 30 gennaio 1965, residente al numero 65 di boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; e

- Mr Carl Speecke, dirigente d'azienda, nato a Courtrai (Belgio) il 5 marzo 1964, residente al numero 65 di boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. E' stato stabilito di fissare in uno (1) il numero dei sindaci effettivi e di designare pertanto in qualità di sindaco sino alla prossima assemblea generale degli azionisti che si terrà nel 2006, la seguente società:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., società a responsabilità limitata regolamentata dalle leggi del Granducato del Lussemburgo, con sede legale al numero 400 di route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

3. In virtù di quanto previsto dall'Atto Costitutivo e dalle norme societarie, l'assemblea degli azionisti autorizza, con il presente atto, il Consiglio di Amministrazione a delegare la gestione ordinaria e la rappresentanza della Società, nei limiti di tale gestione, ad uno (1) o più membri del Consiglio di Amministrazione.

4. La sede legale sarà stabilita al numero 65 di boulevard Grande-Duchess-Charlotte, L-1331, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Il qui presente atto è stato sottoscritto in Rambrouch, nel giorno menzionato all' inizio del presente documento.

Io sottoscritto notaio, dotato di adeguata conoscenza dell' inglese, qui dichiaro, a richiesta dei componenti, che il presente atto viene redatto in lingua inglese al quale fa seguito versione in lingua francese; a richiesta dei medesimi componenti, in caso di divergenza tra il testo inglese e quello francese, prevarrà il testo inglese.

Terminata la lettura ai componenti, della cui identità, stato civile e residenza io notaio sono certo, il presente atto viene sottoscritto in originale da detti componenti e da me sottoscritto notaio.

<http://www.etat.lu/memorial/memoria...610.3.2005.html>

(traduzione di cortesia a cura di Antonio Lucidi www.alphubel@fastwebnet.it)

¹ TRUST

Definizione 1: A fiduciary relationship whereby a trustee, holds the title to [assets](#) for the benefit of the beneficiary. The person creating the [trust](#), who may or may not also be the beneficiary, is called the [grantor](#). (fonte: Campbell R.Harvey's Hypertextual Finance Glossary)

Traduzione: Relazione fiduciaria per mezzo della quale un fiduciario è titolare di un diritto di proprietà a vantaggio di un beneficiario. Il soggetto che crea il trust, che sia o non sia il beneficiario medesimo, viene definito disponente.

Definizione 2: An arrangement under which money or other property is held by one person or company (often a trust company) for the benefit of another person or persons. These assets are administered according to the terms of the trust agreement. (<http://www.fcac-acfc.gc.ca/eng/glossary.asp#T>)

Traduzione: Un accordo in base al quale denaro o altri beni siano intestati ad una persona o società (spesso una società fiduciaria) a vantaggio di una o più persone. Tali beni sono amministrati secondo i termini dell'accordo fiduciario.

Definizione 3: Il passaggio dal sistema dell' use al trust vero e proprio si ebbe passando attraverso il cd. use upon a use, istituto giuridico di formazione dottrina che potremo sintetizzare nella costituzione di un use sopra ad un altro use, ossia Tizio se voleva trasferire il suo diritto (estate) di proprietà a Caio per beneficio (use of) di Sempronio, come un normale use, invece di trasferirlo a Tizio a favore di Sempronio , lo trasferisce sempre a Tizio, ma per l'uso di Mevio e per l'uso a sua volta di Sempronio. Questo use upon a use nacque dettato dalla esigenza di eludere il divieto della legge dello Statute of Uses del 1535, che definendo l' use come << executed >> , esecutivo, attribuiva ai beneficiari il legal title (la titolarità del diritto) e andava così ad eliminare il fiduciario. Invece con questo istituto lo Statute andava a rendere inefficaci le disposizioni del primo use, ma non quelle del secondo use che rimanevano valide.

In seguito al principio che stabilì che il titolare di un use upon use era tutelato in Equity , espresso nella nota decisione del Cancelliere relativo al caso Sambach v. Dalston che il fiduciario (feoffee) venne chiamato trustee e il beneficiario del trasferimento del diritto di proprietà (cestui que use) venne chiamato beneficiary. Si andò a delineare la struttura del trust moderno consistente in un soggetto disponente (settlor) che trasferisce per scopi diversi un proprio diritto ad una persona di

fiducia (trustee) il quale ha facoltà di esercitare il diritto in base allo statuto del trust (deed of trust) e alle istruzioni ricevute dal settlor (letter of wishes), ma l'obbligo di trasferire nuovamente il diritto, entro un certo periodo di tempo prefissato, ad un terzo beneficiario (beneficiary) .

Dal punto di vista giuridico, invece, il trust comporta una sorta di "sdoppiamento della proprietà " in quanto la costituzione di trusts provoca la divisione della proprietà sui beni oggetto del trust, si parla infatti di "proprietà divisa" (split ownership). In pratica sono attribuiti al disponente e al fiduciario, generalmente soggetti diversi, i diritti sulle cose, sui medesimi beni in modalità sconosciuta ai sistemi giuridici di civil law e diversi da istituti come la comunione che hanno caratteri giuridici simili ai trusts. Non solo, ma con il trust il settlor , con il trasferimento dei beni e dei diritti, perde ogni diritto di essi. Nel caso contrario in cui il disponente mantenesse dei diritti anche solo parziali sull'oggetto del trust, il giudice potrebbe sentenziare la inesistenza del negozio in questione e qualificarlo, nella migliore delle ipotesi, in un mandato o in un accordo di gestione.

Inoltre le finalità per cui può nascere il trust sono innumerevoli, tanto da poterlo qualificare, utilizzando un terminologia cara ai civilisti, come negozio a causa variabile. In particolare gli scopi dei trusts possono essere ricondotti a scopi caritatevoli, di garanzia, imprenditoriali e commerciali e di carattere familiare.

Struttura e tipologie dei trusts.

I trusts, ancora, possono nascere in modalità differenti, si è soliti infatti distinguere per quanto riguarda la forma tra trusts "espressamente istituiti " e trusts " non espressamente istituiti ", dove i primi sono formati per mezzo di un negozio unilaterale, che ha natura recettizia solo quando il disponente (settlor) è distinto dal fiduciario (trustee). Vi è infatti una dichiarazione espressa di volontà da parte del disponente per mezzo di un atto inter vivos o mortis causa che va a regolamentare la disciplina dello stesso trust, non essendoci alcuna proposta contrattuale effettuata dal trustee, ma un atto di volontà del solo disponente. Mentre i secondi sono trusts che si formano non per espressa previsione del settlor , ma in base ad altre fonti , quali la legge (constructive trusts), o una regola di Equity (implied trusts e resulting trusts) .

La distinzione all'interno dei trusts non espressamente istituiti tra trusts "impliciti"(implied trusts) e trusts "residuali" o "di ritorno" (resulting trusts) è contestata da alcuni autori che ritengono la categoria dei primi ricompresa in quella dei secondi, o addirittura inesistente dati i caratteri che accomunano questi due istituti , vi sono però numerose pronunce giurisprudenziali che convogliano verso tale diversificazione. Sempre in riferimento alla struttura del trust bisogna precisare che lo schema negoziale di disponente, fiduciario e beneficiario non necessariamente deve essere presente per istituire un valido trust. Si parla, infatti, di trusts "statici" contrapposti ai trusts "dinamici" dove settlor e trustee sono coincidenti in quanto il disponente, titolare di un diritto, si dichiara fiduciario nei confronti dello stesso diritto a favore di un beneficiario. I trusts "dinamici" sono invece quei trusts dove vi è il trasferimento del diritto dal disponente al beneficiario e in cui settlor e trustee sono rappresentati da due soggetti distinti. Altra possibile variazione della struttura dei trusts, oltre alla coincidenza del disponente con il fiduciario, è data dalla mancanza di un beneficiario , e il trasferimento del diritto da parte del settlor è finalizzato ad uno scopo generale : si parla infatti di trust di scopo (purpose trusts) . I trusts di scopo sono considerati nulli nel diritto inglese in quanto

non sarebbe ammissibile un trust in cui manchi il beneficiary che è l'unico che potrebbe prendere in comportamento adempiente del trustee, eccezion fatta per i charitable trusts. Questo limite di ammissibilità dei trusts di scopo nasce da una analisi poca approfondita della struttura del trust, perché anche nei trusts ordinari i beneficiari sia che siano individuati nominalmente, sia che siano individuati in una "classe" o categoria, possono "solo godere di un diritto o il bene produttivo di frutti o di utilità, non farlo proprio; ma ciò non deve celare il fatto che essi, tuttavia fanno proprio l'oggetto del trust e sono quindi beneficiari in senso tecnico", quindi la possibilità di chiedere l'esecuzione della prestazione al trustee, può essere realizzata anche nei trusts di scopo e la nullità sancita dal diritto inglese ha "una ragione squisitamente procedurale".

Può mancare, quindi, nei trusts il settlor o il beneficiary, ma mai il trustee, poiché ciò comporterebbe l'impossibilità di conoscere quali diritti specifici, di cui è titolare un determinato soggetto, sono trasferiti.

L'oggetto del trust.

Infine, per quanto riguarda l'oggetto dei trusts può essere rappresentato sia da beni immobili, più frequentemente, che da beni mobili, da universalità di mobili e da diritti reali di godimento e di credito (soprattutto titoli azionari); si parla anche di "promessa o contratto preliminare" di trusts, una dicitura che avvicina l'istituto in questione a quel contratto preliminare conosciuto da noi civilisti. Questo "contratto preliminare" di trust è rappresentato dall'accordo stipulato tra il disponente e il futuro beneficiario del trust con il quale il settlor si impegna a stipulare il negozio di trust, trasferente il bene al trustee designato nello stesso accordo o da designare. In caso di inadempimento da parte del disponente, il beneficiario potrà ricorrere ad istituti diversi per la giurisdizione di Common Law o di Equity, in particolare nel primo caso potrà ottenere una pronuncia risarcitoria, nel secondo caso un ordine di esecuzione in forma specifica (specific performance), ossia nel caso di Tizio che aveva stipulato un accordo con Caio in base al quale si impegnavano a costituire un trust avente oggetto il bene immobile X e come trustee Sempronio, in cambio di una controprestazione di Caio e poi risulti inadempiente. Allora, Caio potrà ottenere l'ordinanza del giudice che condanna Tizio a trasferire l'immobile al trustee Sempronio. Emergono, chiaramente, i punti di contatto della disciplina dei trusts in materia di tutela del beneficiario, con le forme di tutela conosciute nel civil law in caso di inadempimento contrattuale.

Il disponente

Il disponente (settlor) è figura importante nella costituzione di trusts in quanto è colui che prende l'iniziativa della loro formazione e alcuni autori sono soliti associare la figura del settlor a quella del fondatore di una fondazione: come in questa il disponente si spoglia di determinati diritti o beni legandoli alle finalità stabilite. Il disponente può essere una persona fisica o una persona giuridica e deve avere la piena capacità di agire e la sua volontà non deve essere viziata, pena l'invalidità del negozio istitutivo sotto forma di nullità. In particolare per quanto riguarda il primo aspetto, la capacità, un trust istituito da un minore è radicalmente nullo (void) così come quello istituito da un

infermo di mente, per atto inter vivos o mortis causa, sia che gli sia stato nominato dal giudice un curatore speciale (receiver) sia senza tale nomina si presume fosse incapace di intendere e di volere (person of unsound mind) al momento del compimento dell'atto. In riferimento, invece, al secondo aspetto relativo ai vizi della volontà il trust è annullabile, configurando in quattro categorie tali vizi: violenza (duress), indebita influenza (undue influence), indebita frode (fraud) e l'errore proprio (mistake). La violenza comprende sia la violenza fisica (force) che la minaccia di un male ingiusto (fear), l'indebita influenza riguarda l'aver approfittato dello stato di necessità e dei bisogni altrui, l'indebita frode contempla i casi nei quali il soggetto è tratto in errore da terzi al di fuori delle prime due categorie. Infine l'errore proprio è l'errore non indotto dalla altrui condotta, ma da una propria erronea rappresentazione della realtà del disponente. Particolarità riguardo alla capacità giuridica del settlor di costituire il trust è data incapacità per il fallito di assumere la figura del disponente ma non quella del trustee.

Gli oneri formali in capo al disponente nella costituzione del trust.

Il soggetto che va a costituire il trust (si fa riferimento alla categoria dei trusts espressamente istituiti) va a redigere in un medesimo documento due negozi giuridici distinti dal punto di vista concettuale: un negozio (atto) istitutivo (deed of trust) e un negozio dispositivo. Con il negozio unilaterale istitutivo, il disponente va a formare il programma del trust avendo la facoltà di scegliere i beni e i diritti, di cui come abbiamo veduto deve avere la disponibilità giuridica, oggetto dello stesso negozio istitutivo, ma anche di dettare le regole di svolgimento del trust, in particolare le modalità e i tempi in base ai quali il trustee dovrà amministrare i beni e/o esercitare i diritti in favore del beneficiario. Vi sono però dei limiti a tale libertà negoziale, in specie il disponente dovrà uniformarsi alla legge regolatrice del trust scelta (questo vale per il trust internazionale creato dalla Convenzione dell'Aja) e le regole dettate non possono essere troppo rigide per il trustee, il quale ha necessità di un ampio spazio di esercizio delle sue funzioni in favore del beneficiario. Ancora, l'atto istitutivo del trust inter vivos è a forma libera, può essere quindi effettuato anche mediante una semplice dichiarazione orale (se l'oggetto non è un "land"), mentre il trust testamentario deve essere istituito per iscritto, non solo ma esso può essere a titolo oneroso, se viene costituito in adempimento di un obbligo come nei trusts a garanzia di un debito, oppure a titolo gratuito se è disposto con una libera volontà del disponente, distinguendo tra trust liberale e trust meramente "interessato". Il primo si ha quando il settlor ha voluto provocare un arricchimento nella sfera giuridica del beneficiario, mentre il secondo si realizza qualora non sia stato voluto tale effetto nei confronti del beneficiario.

Il negozio dispositivo permette al disponente l'effettivo trasferimento della titolarità del diritto o del bene oggetto del trust al trustee e quindi nella attuazione del negozio istitutivo. Esso è necessario soprattutto se disponente e trustee sono due persone diverse, pena l'inefficacia dell'intero negozio giuridico, inoltre il negozio segue la forma prescritta dalle leggi per i diritti o i beni da trasferire e può essere inter vivos o mortis causa, in particolare nel caso sia inter vivos viene compiuto dallo stesso disponente, se invece mortis causa il trasferimento spetta al c.d. personal representative del de cuius.

Infine colui che ha istituito il trust potrà dare ulteriori istruzioni al fiduciario mediante le c.d. letter of wishes, che sono documenti non vincolanti per il trustee, perché quest'ultimo è titolare dei diritti

e dei beni oggetto del trust, con i quali il disponente dà indicazioni circa il suo volere relativo al modo di gestire tali beni.

Nell'atto istitutivo del trust, inoltre, il settlor deve indicare la tipologia del trust (discrezionale, fisso, revocabile o irrevocabile), il domicilio di registrazione, la legge applicabile, i poteri del trustee e i poteri del protector. In particolare, per quanto riguarda le tipologie di trusts, si dice discrezionale se il trustee può modificare a proprio piacimento, al verificarsi di certe condizioni stabilite, i soggetti beneficiari e i loro diritti; fisso è invece se i beneficiari sono indicati in maniera tassativa e il loro numero non può essere modificato; revocabile se il trust può essere annullato prima della scadenza fissata nel deed of trust e irrevocabile se tale possibilità non è prevista (in particolare nei trust in materia fiscale).

Il guardiano del trust.

La figura del protector o "guardiano" del trust può essere assimilata ai revisori contabili delle società di diritto italiano, infatti i suoi compiti sono di vigilare sull'operato del trustee e in particolare che quest'ultimo adempia alle prescrizioni inserite nell'atto istitutivo dal settlor. Generalmente poi, il "guardiano" è una persona di fiducia del disponente che lo nomina nell'atto istitutivo e ha le facoltà di agire contro il trustee e di sostituirsi ad esso, di indicare i beneficiari, di operare delle verifiche di bilanci e conti finali sulla amministrazione dei beni oggetto del trust da parte del trustee e il potere di arbitro delle controversie sorte tra beneficiari o tra trustees. Inoltre il protector non può assumere anche quella di trustee o di disponente, altrimenti nel primo caso si avrebbe identità tra la gestione ed il controllo, mentre nel secondo caso si lederebbe la libertà del trustee perché le disposizioni del guardiano, a differenza di quelle del disponente, sono per lui vincolanti comportando uno snaturamento della struttura dei trusts.

Rapporti tra disponente e trustee e sua responsabilità

Tra disponente e trustee non si instaura alcun rapporto di carattere contrattuale, questo comporta che in caso di inadempimento di quest'ultimo il primo non potrà citarlo in giudizio per richiesta di risarcimento di danni, cosa che può fare solo la categoria dei beneficiari, ma solo destituirlo dalla carica affidando la proprietà dei beni oggetto del negozio ad altro trustee.

Successivamente alla formazione dell'atto istitutivo, il disponente può, però, assumere comportamenti illeciti nei confronti del trustee, in particolare con il c.d. trust simulato (sham trust) che è nullo e si realizza qualora Tizio fa apparire ai terzi di essersi spogliato dei propri beni con un trust, mentre in realtà non trasferisce niente a Caio, trustee, conservando su di essi l'effettivo controllo. Lo sham trust nella pratica viene generalmente realizzato mediante il trasferimento dei beni ad un trustee che è una società la cui partecipazione di controllo è detenuta dal disponente, e i giudici considerano tale trust istituito come un contratto di agency, per cui la responsabilità per gli effetti giuridici di tali atti è in capo anche al settlor. L'istituto dello sham trust è entrato nel sistema giuridico di common law con la famosa sentenza *Rahman v. Chase Bank* del 1991 con la quale la

corte di Jersey annullò un trust nel quale risultava che il trustee non aveva alcuna autonomia gestionale, ma seguiva pedissequamente le istruzioni del disponente.

Infine il disponente può assumere anche la figura contemporaneamente di trustee, in quanto per la libertà di forma che caratterizza il trust, esso può essere formato per mezzo di un comportamento concludente che permetta al beneficiario di conoscerne l'esistenza. Tale tipologia di trust viene frequentemente usata nei rapporti commerciali, ad esempio l'acquirente di una merce viene reso trustee dei documenti rappresentativi, in favore della banca che ne ha anticipato il pagamento.

Il trustee

Il trustee è la figura più importante dello schema negoziale del trust, in quanto la sua mancanza comporta la inesistenza originaria del negozio. Egli può essere nominato nell'atto istitutivo dal disponente che ha facoltà di nominare anche più di un trustee, regolamentando espressamente i rapporti interni tra i co-trustees, nei confronti dei quali si parla di "collegio di trustees". Ma, il trustee può essere nominato anche da un precedente trustee o dal giudice e in base alla Trust of the Land Act del 1996 da parte dei beneficiari.

Il trustee, comunque nominato, assume la titolarità del diritto o della proprietà dei beni oggetto del trust che gli vengono trasferiti con il negozio dispositivo e ha una ampia libertà di disposizione e di amministrazione, con il limite generale ed inderogabile di rispettare lo scopo del trust, non potendoli così distruggere. Nonostante, poi, che il trustee abbia formalmente la titolarità dei beni, essi però non si confondono con il suo patrimonio personale, in quanto la c.d. trust property costituisce un patrimonio separato e il beneficiario ne è proprietario sostanziale. Questo ha un risvolto importante perché se il trustee vende un bene oggetto del trust, violando il deed of trust, ad un terzo in malafede, il beneficiario conserva i propri diritti su tale bene. Inoltre, in caso di fallimento del trustee, la trust property non rientra nella massa fallimentare così i creditori personali non possono aggredire i beni oggetto del trust per soddisfare le loro pretese creditorie e addirittura, ai fini fiscali, la tassazione dei beni in trust è separata da quelli costituenti il patrimonio personale del trustee.

Il trustee per il suo compito di amministrare e di conservare i beni in trust con lo scopo fissato dal disponente, generalmente, riveste un ufficio gratuito, anche se lo stesso disponente può nell'atto istitutivo prevedere un compenso, come può disporlo il giudice, se lo ritiene necessario. A ciò si deve aggiungere una serie di poteri e di contrapposti doveri che il trustee può esercitare o deve osservare e la cui inosservanza comporta una responsabilità personale nei confronti del beneficiario.

Un particolare utilizzo del trust in Italia: la multiproprietà

La multiproprietà è quella forma particolare di proprietà che si caratterizza per la titolarità di più soggetti su un medesimo bene per determinati periodi di tempo. Si parla, infatti, di proprietà

turnaria, in quanto ogni titolare è proprietario pieno ed esclusivo di quel bene (generalmente un bene immobile) per un determinato periodo dell'anno, ciò comporta che in quel determinato periodo dell'anno, l'acquirente il bene immobile in multiproprietà assume un diritto pieno, con il correlativo obbligo di accollo delle spese di ordinaria e di straordinaria manutenzione dell'immobile. Al termine del periodo turnario la proprietà effettiva con il relativo godimento del bene passerà ad uno degli altri acquirenti. Inoltre il multiproprietario per il tempo di utilizzo stabilito del bene può disporre del suo diritto, ma sempre nei limiti temporali e sostanziali ad esso connessi, mentre la dottrina esclude che sia ammissibile la costituzione di diritti reali di godimento su cosa altrui con l'eccezioni di usufrutto, uso e abitazione che collidono con il sistema turnario. Infine il proprietario di turno, durante il periodo di godimento del bene, ha in capo l'obbligo di impedire e far cessare molestie e danneggiamenti di terzi.

L'utilizzo del trust nella multiproprietà rappresenta un mezzo per la difesa di quest'ultima, evitando ad esempio, come spesso accade, che la gestione degli immobili venduti in multiproprietà sia effettuata da società speculatrici, a tutto vantaggio dei multiproprietari. Mediante un trust, infatti, il disponente dispone la gestione dell'immobile con la nomina di un trustee che ne diviene proprietario e che si occupa della gestione dei turni di godimento e va poi a designare di volta in volta i beneficiari, ossia i multiproprietari. In questo modo gli acquirenti in multiproprietà assumono rapporti contrattuali con il disponente che si pone come promotore ed essi acquistano diritti verso il trustee. Diritti che dal punto di vista civilistico assumono la qualifica di diritti di credito, aventi oggetto un diritto personale di godimento per ciascun turno di godimento. Poi i beneficiari - multiproprietari possono nominare un "guardiano" (protector) che ha compiti di controllo e di verifica sull'uniformità delle attività del trustee nell'interesse degli stessi beneficiari. Inoltre il diritto di credito del beneficiario si trasferisce secondo lo schema della cessione del credito sia con atto inter vivos sia con atto mortis causa.

L'utilizzo del trust nella multiproprietà permette, quindi, di rendere più elastico l'utilizzo dell'istituto, superando quelle rigidità proprie di strutture multiproprietarie come il timeshare, che prevedeva una settimana fissa di utilizzo dell'immobile senza possibilità di variazioni temporali, o come quello c.d. a punti, in base al quale si acquistavano non più settimane fisse, ma punti da spendere in diverse modalità spaziali e temporali di godimento dell'immobile .

Altri vantaggi che si realizzano con l'utilizzo del trust nella multiproprietà sono da rinvenire nella possibilità per ciascun proprietario di beneficiare di una sorta di "gestione comune" dell'immobile grazie al trustee, oltre a poter indirizzare le scelte di questo in modo da far diminuire le spese di gestione. Il trustee può funzionare come una agenzia con l'agevolazione dello scambio o la locazione dei periodi di utilizzo dell'immobile stesso.

Infine la multiproprietà permette di superare quei problemi giuridici che la dottrina non ha pienamente risolto, relativi alla natura del diritto di chi ha acquistato in multiproprietà. Infatti il noto fenomeno della segregazione tra proprietà formale e proprietà sostanziale che caratterizza il negozio di trust, può essere esteso alla multiproprietà individuando come proprietario formale il trustee - gestore e proprietario sostanziale i beneficiari - acquirenti turnari. Così si arriva ad un tipo di proprietà che risponde perfettamente alle esigenze proprie della multiproprietà, pur non essendo conosciuta ed ammessa in linea di principio nel nostro ordinamento, e che risulta legittima nei limiti di ammissibilità dei trusts interni, senza alterare il tradizionale concetto del diritto di proprietà

(fonte:<http://www.filodiritto.com/diritto/privato/civile/trustsboggi.htm>)

² CHARITABLE TRUST

Definizione 1:

Charitable trust funds sono public trust costituiti a fini di beneficenza o per scopi strettamente caritatevoli.

a) La caratteristica strutturale dei charitable trusts è che il trustee è tenuto a destinare i beni del trust a uno scopo caritatevole non necessariamente di pubblica utilità o di pubblico interesse.

b) Nell'ordinamento inglese charitable trust è l'unico trust di scopo non sanzionato dalla nullità.

c) Una delle particolarità dei charitable trusts è che essi sono esenti dalle norme circa la durata e contro i trusts perpetui, e quindi possono durare in eterno.

(fonte: http://www.assotrusters.it/Pagine/diritto_ing.html)

Definizione 2:

A **charitable trust** (or **charity**) is a [trust](#) organized to serve private or public charitable purposes.

(fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Charitable_trust)

Traduzione: Un charitable trust (o charity) è un Trust organizzato per servire a scopi caritatevoli pubblici o privati.